SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143º — Numero 277

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 26 novembre 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 novembre 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di Cosoleto e nomina del commissario straordinario . . . . Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 novembre 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di Bova Marina e nomina del commissario straordinario . . . . Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 novembre 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di Arpaise e nomina del commissario straordinario . . . . Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 novembre 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di Sorbo Serpico e nomina del commissario straordinario . . . . Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 novembre 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di Pietradefusi e nomina del commissario straordinario . . . . Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 novembre 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di Montecompatri e nomina del commissario straordinario . . . . Pag. 8

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 20 settembre 2001.

Chiusura della gestione liquidatoria della «Cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali» di Pescara. Pag. 9

DECRETO 20 settembre 2001.

Chiusura della gestione liquidatoria della «Cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali» di Pisa. Pag. 12

DECRETO 28 dicembre 2001.

Chiusura della gestione liquidatoria della «Cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali» di Asti Pag. 15

DECRETO 28 dicembre 2001.

Chiusura della gestione liquidatoria della «Cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali» di La Spezia. Pag. 18

DECRETO 28 dicembre 2001.

Chiusura della gestione liquidatoria della «Cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali» di Massa Carrara . . . . Pag. 21

DECRETO 13 settembre 2002.

Erogazione dell'indennità spettante ai concessionari, ai sensi dell'art. 3, commi 4 e 5 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138. Pag. 24

DECRETO 19 novembre 2002.

Determinazione della residua quota dell'indennità fissa spettante per l'anno 2002 ai commissari governativi e al concessionario della riscossione per il quale vige l'obbligo di redazione bilingue degli atti . . . . Pag. 26

DECRETO 19 novembre 2002.

Suddivisione dell'incremento complessivo della riscossione nelle quote di competenza di ciascun concessionario e commissario governativo della riscossione per gli anni 2002 e 2003. Pag. 27

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 11 ottobre 2002.

Modifica del decreto ministeriale 6 agosto 1974 relativo ai caratteri e condizioni da osservarsi ai fini della iscrizione delle varietà nel registro nazionale: recepimento direttiva 2002/8/CE della Commissione del 6 febbraio 2002 . Pag. 37

DECRETO 11 ottobre 2002.

Proroga del regolamento recante attuazione della decisione 98/320/CE della Commissione del 27 aprile 1998, relativa all'organizzazione di un esperimento temporaneo di campionamento e di controllo delle sementi in base alle direttive del Consiglio 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE e 69/208/CEE: decisione n. 2002/280/CE della Commissione del 15 aprile 2002 . . . . Pag. 38

DECRETO 14 novembre 2002.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nelle provincie di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli. . . . . Pag. 39

DECRETO 14 novembre 2002.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Lucca Pag. 41

DECRETO 14 novembre 2002.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Ancona e Macerata . . . . Pag. 41

Ministero della salute

DECRETO 8 novembre 2002.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Viread tenofovir-disoproxil» autorizzata con procedura centralizzata europea. (Decreto UAC/C n. 195/2002) . Pag. 42

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

DECRETO 14 novembre 2002.

Rideterminazione per l'anno accademico 2002/2003 del numero dei posti disponibili per l'immatricolazione ai corsi di laurea in infermiere e in tecnico di radiologia medica per immagini e radioterapia, presso l'Università Cattolica del «Sacro Cuore» di Milano . . . . Pag. 43

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Consiglio di presidenza della giustizia tributaria

DELIBERAZIONE 19 novembre 2002.

Modifiche ed integrazioni del regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio di segreteria . . . Pag. 44

CIRCOLARI

Agenzia per le erogazioni in agricoltura

CIRCOLARE 11 novembre 2002, n. **12.**

Modifica alla circolare n. 22 del 16 luglio 2002. Riscatto delle quote tabacco a titolo del raccolto 2002. Reg. n. 2075/92 del Consiglio, art. 14, par. 1 . . . . Pag. 45

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero delle attività produttive: Autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata alla società «C.F.S.I. - Compagnia fiduciaria svizzera italiana S.r.l.», in Brescia Pag. 47

Ministero della salute:

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluifort» . . . . Pag. 47

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Almarytm» . . . . . . Pag. 47

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Emosint». Pag. 48

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Zinadril» e «Zinadiur» . . . . Pag. 48

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Beben». . . . . Pag. 48

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Uman complex D.I.» . . . . Pag. 49

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Beben clorossina» . . . . Pag. 49

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Unical». Pag. 49

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Hy-Drop» . . . . Pag. 49

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Proendotel» . . . . Pag. 50

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Gardenale» . . . . Pag. 50

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bleomicina nippon kayaku» . . . . Pag. 50

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ialurex ipotonico» . . . . Pag. 50

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Sol Spiramix» . Pag. 50

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Tyclo 200 Premix». Pag. 51

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Dimazon» . . . . Pag. 51

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Erysorb Plus» . . . . Pag. 51

Comunicato di rettifica relativo all'estratto decreto n. 654 del 3 gennaio 2002 riguardante l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «AssiemeMite» . . . . Pag. 52

Ministero delle politiche agricole e forestali:

Riconoscimento dell'idoneità alla ditta «Dipartimento di valorizzazione e protezione delle risorse agroforestali - patologia vegetale (Di.Va.P.R.A.)», per condurre prove ufficiali di campo di efficacia dei prodotti fitosanitari . . . . Pag. 52

Riconoscimento dell'idoneità alla ditta «Dipartimento di agronomia, selvicoltura e gestione del territorio (AGROSELVITER)», per condurre prove ufficiali di campo di efficacia dei prodotti fitosanitari . . . . Pag. 52

Riconoscimento dell'idoneità alla ditta «Agrigeos S.r.l.», per condurre prove ufficiali di campo dei residui dei prodotti fitosanitari . . . . Pag. 52

Riconoscimento dell'idoneità alla ditta «RIFF 98 P. Soc. coop. a r.l.», per condurre prove ufficiali di campo di efficacia dei prodotti fitosanitari . . . . Pag. 53

Registrazione della denominazione «Welsh lamb» ai sensi dell'art. 6 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e della denominazione dei prodotti agricoli e alimentari . . Pag. 53

Ministero delle comunicazioni: Consultazione pubblica concernente il riassetto in materia di telecomunicazioni. Pag. 54

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alle «note» riportate in calce alla legge 30 luglio 2002, n. 189, recante: «Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo.». (Note riportate nel supplemento ordinario n. 173/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 199 del 26 agosto 2002) . . . . . . Pag. 58

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 novembre 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di Cosoleto e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Cosoleto (Reggio Calabria), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi a causa della riduzione dell'organo assembleare, per impossibilità di surroga, a meno della metà dei componenti del consiglio;

Ritenuto pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento delle predetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cosoleto (Reggio Calabria) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Putortì è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 11 novembre 2002

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Cosoleto (Reggio Calabria), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa della riduzione dell'organo assembleare a meno della metà dei componenti.

In particolare, alle dimissioni di un consigliere, non surrogato per esaurimento della lista di appartenenza, hanno fatto seguito quelle da ultimo presentate, in data 30 settembre 2002, da sei consiglieri.

L'impossibilità di procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari ha determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Reggio Calabria, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, dispondendone, nel contempo, con provvedimento n. 2762/2002/Gab. del 1º ottobre 2002, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cosoleto (Reggio Calabria) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giuseppe Putortì.

Roma, 4 novembre 2002

Il Ministro dell'interno: PISANU

02A13413

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 novembre 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di Bova Marina e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Bova Marina (Reggio Calabria), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da dieci consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Bova Marina (Reggio Calabria) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Demetrio Martino è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 11 novembre 2002

CAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Bova Marina (Reggio Calabria), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 26 settembre 2002, di dieci componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, di oltre la metà dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Reggio Calabria ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2085/2002/Gab. del 27 settembre 2002, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Bova Marina (Reggio Calabria) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Demetrio Martino.

Roma, 4 novembre 2002

Il Ministro dell'interno: PISANU

02A13414

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 novembre 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di Arpaise e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000 sono stati eletti il consiglio comunale di Arpaise (Benevento) ed il sindaco nella persona del dott. Armando Cimmino;

Considerato che, in data 19 settembre 2002, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Arpaise (Benevento) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Silvana D'Agostino è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 11 novembre 2002

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Arpaise (Benevento) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Armando Cimmino.

Il citato amministratore, in data 19 settembre 2002, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Benevento ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 527/Gab.13.6.1 del 10 ottobre 2002, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Arpaise.

Arguise (Benevento) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Silvana D'Agostino.

Roma, 4 novembre 2002

Il Ministro dell'interno: PISANU

02A13415

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 novembre 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di Sorbo Serpico e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Sorbo Serpico (Avellino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da sette consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sorbo Serpico (Avellino) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Rosa Correale è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 11 novembre 2002

CIAMPI

PISANU, *Il Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Sorbo Serpico (Avellino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 3 ottobre 2002, da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Avellino ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2448/13-4/Gab. del 4 ottobre 2002, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sorbo Serpico (Avellino) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Rosa Correale.

Roma, 4 novembre 2002

Il Ministro dell'interno: PISANU

02A13416

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 novembre 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di Pietradefusi e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il consiglio comunale di Pietradefusi (Avellino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pietradefusi (Avellino) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Antonietta Del Fante è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 11 novembre 2002

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comune di Pietradefusi (Avellino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto unico protocollo in data 28 settembre 2002, da sette componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Avellino ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2410/13-4/Gab. del 30 settembre 2002 la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pietradefusi (Avellino) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria Antonietta Del Fante.

Roma, 4 novembre 2002

Il Ministro dell'interno: PISANU

02A13417

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 novembre 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di Montecompatri e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Montecompatri (Roma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da nove consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreto:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Montecompatri (Roma) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Lucia Volpe è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 11 novembre 2002

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Montecompatri (Roma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 30 settembre 2002, da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presenti al protocollo dell'ente, della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Roma ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 10907/3836/99/Gab./A.A.LL. del 1º ottobre 2002, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Montecompatri (Roma) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Lucia Volpe.

Roma, 4 novembre 2002

Il Ministro dell'interno: PISANU

02A13418

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 settembre 2001.

Chiusura della gestione liquidatoria della «Cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali» di Pescara.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977 con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli enti e le gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base al quale lo speciale ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla succitata legge n. 1404/1956 provvede alla prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito con modificazioni nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396 con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154 che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto ligislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Vista la legge 27 novembre 1960, n. 1397, istitutiva della Federazione nazionale e delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali di Pescara;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;

Visti il bilancio finale e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi;

Considerato che il bilancio finale di liquidazione si è chiuso con un disavanzo di L. 301.204.964 ripianato con interventi finanziari a carico del conto corrente infruttifero di tesoreria n. 21108 (ex 597) di cui all'art. 77 della citata legge n. 833/1978;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della «Cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali» di Pescara è chiusa a tutti gli effetti;

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio dell'ente predetto, che si chiude con un disavanzo finale di liquidazione di L. 301.204.964.

Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2001

Il ragioniere generale dello Stato
MONORCHIO

ALLEGATO

CASSA MUTUA DI MALATTIA PER GLI ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI PESCARA

Bilancio finale di liquidazione

A) Stato Patrimoniale

ATTIVITA'	IMPORTO	PASSIVITA'	IMPORTO
DISAVANZO NETTO DI LIQUIDAZIONE Patrimonio netto al 30.06.1981 L. 172.488.395 Disavanzo di liquidazione L. 473.693.359	L. 301.204.964	Prelevamento dal conto n. 21108 (ex 597), acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato	L. 301.204.964

CASSA MUTUA DI MALATTIA PER GLI ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI PESCARA

Bilancio finale di liquidazione

B) Conto Economico

SPESE E PERDITE	IMPORTO		RENDITE E PROFITTI	IMPORTO	
INSUSSISTENZE DI ATTIVITA'			SOPRAVVENIENZE ATTIVE		
			Interessi attivi maturati sulle disponibilità liquide	13.773.936	
Estinzione di crediti ai sensi dell'art. 15, 3° comma della legge 638/83	189.730.958		Accertamento di maggiori crediti della gestione liquidatoria	36.074.663	
			Totale sopravvenienze attive		49.848.599
Estinzione dei depositi cauzionali ai sensi dell'art. 47-ter legge 22.03.95 n. 85	197.710		INSUSSISTENZE DI PASSIVITA'		
Totale insussistenze di attività		189.928.668			
			Minore importo liquidato sul fondo indennità di quiescenza	7.268.930	
			Debiti diversi per residui passivi estinti ai sensi degli artt. 2934 e 2946 del C.C.	57.590.910	
SOPRAVVENIENZE PASSIVE			Debiti diversi per residui passivi estinti ai sensi dell'art. 15, 1° comma legge n. 638/83	285.857.373	
			Totale insussistenze di passività		350.717.213
Accertamento di nuovi e maggiori debiti verso terzi sorti durante la gestione liquidatoria	684.330.503		TOTALE RENDITE E PROFITTI		400.565.812
			Disavanzo di liquidazione		473.693.359
Totale sopravvenienze passive		684.330.503			
TOTALE SPESE E PERDITE		874.259.171	**TOTALE A PAREGGIO**		874.259.171

02A13403

DECRETO 20 settembre 2001.

Chiusura della gestione liquidatoria della «Cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali» di Pisa.

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli enti e le gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base al quale lo speciale ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla succitata legge n. 1404/1956 provvede alla prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito con modificazioni nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396 con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154 che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Vista la legge 27 novembre 1960, n. 1397, istitutiva della Federazione nazionale e delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per i commercianti di Pisa;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;

Visto il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi dai quali risulta un avanzo finale di liquidazione di L. 825.428.873;

Atteso che per l'avanzo finale di liquidazione non è prevista alcuna specifica destinazione;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della «Cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali» di Pisa è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio dell'ente predetto, che si chiude con un avanzo finale di liquidazione di L. 825.428.873.

Art. 3.

L'avanzo finale di liquidazione L. 825.428.873 risulta depositato, ai sensi dell'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sul conto corrente infruttifero di tesoreria n. 21108 (ex 597), intestato al Ministero del tesoro - I.G.E.D. - Disponibilità finanziarie degli enti, casse, servizi e gestioni autonome di cui all'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386.

Il presente decreto corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2001

Il ragioniere generale dello Stato
MONORCHIO

ALLEGATO

CASSA MUTUA DI MALATTIA PER GLI ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI PISA

Bilancio finale di liquidazione

A) Stato Patrimoniale

ATTIVITA'	IMPORTO	PASSIVITA'	IMPORTO
Disponibilità giacenti sul c/c infruttifero n. 21108 (ex 597) acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato	L. 825.428.873	**CAPITALE NETTO DI LIQUIDAZIONE:** Patrimonio netto alle consegne L. 1.088.276.907 Disavanzo della liquidazione L. 262.848.034	L. 825.428.873

CASSA MUTUA DI MALATTIA PER GLI ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI PISA

Bilancio finale di liquidazione

B) Conto Economico

SPESE E PERDITE	IMPORTO		RENDITE E PROFITTI	IMPORTO	
INSUSSISTENZE DI ATTIVITA'			SOPRAVVENIENZE ATTIVE		
			Interessi attivi maturati sulle disponibilità liquide	51.188.766	
Estinzione di crediti ai sensi dell'art. 15, 3° comma della legge 638/83	197.162.208		Estinzione c/c postale	388.698	
			Riscossioni della gestione commissariale	1.596.424	
Minor valore attribuito alla polizza INA	30.665.875		Accertamento di maggiori crediti per depositi cauzionali c/o terzi	108.910	
			Accertamento di maggiori crediti della gestione liquidatoria	13.802.235	
Totale insussistenze di attività		227.828.083	Totale sopravvenienze attive		67.085.033
SOPRAVVENIENZE PASSIVE			INSUSSISTENZE DI PASSIVITA'		
Accertamento di nuovi e maggiori debiti verso terzi sorti durante la gestione commissariale	51.288.855		Minore impegno sul fondo Indennità di quiescenza	42.781.062	
Accertamento di nuovi e maggiori debiti verso terzi sorti durante la gestione liquidatoria	97.657.719		Debiti diversi per residui passivi estinti ai sensi dell'art. 15, 3° comma legge n. 638/83	4.060.528	
			Totale insussistenze di passività		46.841.590
Totale sopravvenienze passive		148.946.574	**TOTALE RENDITE E PROFITTI**		113.926.623
			Disavanzo di liquidazione		262.848.034
TOTALE SPESE E PERDITE		376.774.657	**TOTALE A PAREGGIO**		376.774.657

02A13404

DECRETO 28 dicembre 2001.

Chiusura della gestione liquidatoria della «Cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali» di Asti.

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione degli enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977 con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli enti e le gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977 concernente la nomina dei commissari liquidatori delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 7 delle legge 23 dicembre 1978, n. 833 in base al quale lo speciale ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla succitata legge n. 1404/1956 provvede alla prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito con modificazioni nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396 con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto-legge 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la legge 27 novembre 1960, n. 1397, istitutiva della Federazione nazionale e delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per i commercianti di Asti;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;

Visto il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi dai quali risulta un avanzo finale di liquidazione di L. 96.456.554 (€ 49.815,65);

Atteso che per l'avanzo finale di liquidazione non è prevista alcuna specifica destinazione;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della «Cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali» di Asti è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio dell'ente predetto che si chiude con un avanzo finale di liquidazione di L. 96.456.554 (€ 49.815,65).

Art. 3.

L'avanzo finale di liquidazione di L. 96.456.554 (€ 49.815,65) risulta depositato, ai sensi dell'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sul conto corrente infruttifero di tesoreria n. 21108 (ex 597), intestato al Ministero del tesoro - I.G.E.D. - Disponibilità finanziarie degli enti, casse, servizi e gestioni autonome di cui all'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386.

Il presente decreto corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2001

Il ragioniere generale dello Stato
MONORCHIO

ALLEGATO

CASSA MUTUA DI MALATTIA PER GLI ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI ASTI

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	IMPORTO IN LIRE	IMPORTO IN EURO	PASSIVITA'	IMPORTO IN LIRE	IMPORTO IN EURO
Disponibilità giacente sul c/c infruttifero n. 21108 (ex 597) acceso presso la Tesoreria Centrale dello Stato	L. 96.456.554	€ 49.815,65	CAPITALE NETTO DI LIQUIDAZIONE AVANZO ALLE CONSEGNE £. 186.357.936 LIQUIDAZIONE £. 89.901.382	L. 96.456.554	€ 49.815,65

CASSA MUTUA DI MALATTIA PER GLI ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI ASTI
CONTO ECONOMICO

SPESE E PERDITE	IMPORTO IN LIRE	IMPORTO IN EURO	RENDITE E PROFITTI	IMPORTO IN LIRE	IMPORTO IN EURO
INSUSSISTENZE DI ATTIVITA'	L. 66.666.625	€ 34.430,44			
SOPRAVVENIENZE PASSIVE	L. 28.278.078	€ 14.604,41	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	L. 5.043.321	€ 2.604,66
TOTALE SPESE E PERDITE	L. 94.944.703	€ 49.034,85	TOTALE RENDITE E PROFIT	L. 5.043.321	€ 2.604,66
			DISAVANZO DI LIQUIDAZIO	L. 89.901.382	€ 46.430,19
			TOTALE A PAREGGIO	L. 94.944.703	€ 49.034,85

02A13400

DECRETO 28 dicembre 2001.

Chiusura della gestione liquidatoria della «Cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali» di La Spezia.

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione degli enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977 con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli enti e le gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977 concernente la nomina dei commissari liquidatori delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 7 delle legge 23 dicembre 1978, n. 833 in base al quale lo speciale ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla succitata legge n. 1404/1956 provvede alla prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito con modificazioni nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396 con il quale l'ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto-legge 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la legge 27 novembre 1960, n. 1397, istitutiva della Federazione nazionale e delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per i commercianti di La Spezia;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;

Visto il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi dai quali risulta un avanzo finale di liquidazione di L. 380.780.656 (€ 196.656,80);

Atteso che per l'avanzo finale di liquidazione non è prevista alcuna specifica destinazione;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della «Cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali» di La Spezia è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio dell'ente predetto che si chiude con un avanzo finale di liquidazione di L. 380.780.656 (€ 196.656,80).

Art. 3.

L'avanzo finale di liquidazione di L. 380.780.656 (€ 196.656,80) risulta depositato, ai sensi dell'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sul conto corrente infruttifero di tesoreria n. 21108 (ex 597), intestato al Ministero del tesoro - I.G.E.D. - Disponibilità finanziarie degli enti, casse, servizi e gestioni autonome di cui all'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386.

Il presente decreto corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2001

Il ragioniere generale dello Stato
MONORCHIO

ALLEGATO

Cassa Mutua per gli Esercenti Attività
Commerciali della provincia di La Spezia

Bilancio finale di liquidazione

A) Stato Patrimoniale

ATTIVITA'	IMPORTO		PASSIVITA'	IMPORTO	
	lire	euro		lire	euro
Disponibilità giacenti sul c/c infruttifero n.21108 (ex 597) acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato	380.780.656	196.656,80	**CAPITALE NETTO DI LIQUIDAZIONE:**		
			Patrimonio netto al 30.6.1981	478.837.335	247.298,85
			Disavanzo della liquidazione	-98.056.679	-50.642,05
	380.780.656	**196.656,80**		**380.780.656**	**196.656,80**

Cassa Mutua per gli Esercenti Attività Commerciali della provincia di La Spezia

Bilancio finale di liquidazione

B) Conto Economico

SPESE E PERDITE	IMPORTO			RENDITE E PROFITTI	IMPORTO		
	lire		€		lire		€
INSUSSISTENZE DI ATTIVITA'				SOPRAVVENIENZE ATTIVE			
Estinzione di crediti ai sensi dell'art. 15 della legge 638/83	87.795.950		45.342,82	Interessi attivi	30.892.208		15.954,49
				Maggior valore attibuito alla polizza	19.634.076		10.140,15
				Interessi attivi su depositi cauzionali	84.400		43,59
						50.610.684	
Totale Insussistenze di attività		**87.795.950**		INSUSSISTENZE DI PASSIVITA'			
				Estinzione eccedenza fondo amm. mobili	963.520		
SOPRAVVENIENZE PASSIVE						**963.520**	497,62
Accertamento di nuovi e maggiori debiti verso terzi sorti durante la gestione liquidatoria	51.932.927		26.821,12				
Maggior impegno per fondo indennità di quiescenza	9.902.006		5.113,96				
Totale sopravvenienze passive		**61.834.933**					
				TOTALE RENDITE E PROFITTI		**51.574.204**	26.635,85
				Disavanzo di liquidazione		98.056.679	50.642,05
TOTALE SPESE E PERDITE		**149.630.883**	**77.277,90**	**TOTALE A PAREGGIO**		**149.630.883**	**77.277,90**

02A13401

DECRETO 28 dicembre 2001.

Chiusura della gestione liquidatoria della «Cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali» di Massa Carrara.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977 con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli enti e le gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 7 delle legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base al quale lo speciale ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla succitata legge n. 1404/1956 provvede alla prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396 con il quale l'ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto-legge 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la legge 27 novembre 1960, n. 1397, istitutiva della Federazione nazionale e delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per i commercianti di Massa Carrara;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;

Visto il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi dai quali risulta un avanzo finale di liquidazione di L. 108.200.098 (€ 55.880,69);

Atteso che per l'avanzo finale di liquidazione non è prevista alcuna specifica destinazione;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della «Cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali» di Massa Carrara è chiusa a tutti gli effetti;

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio dell'ente predetto che si chiude con un avanzo finale di liquidazione di L. 108.200.098 (€ 55.880,69);

Art. 3.

L'avanzo finale di liquidazione L. 108.200.098 (€ 55.880,69) risulta depositato, ai sensi dell'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sul conto corrente infruttifero di tesoreria n. 21108 (ex 597), intestato al Ministero del tesoro - I.G.E.D. - Disponibilità finanziarie degli enti, casse, servizi e gestioni autonome di cui all'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386.

Il presente decreto corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2001

Il ragioniere generale dello Stato
MONORCHIO

ALLEGATO

CASSA MUTUA DI MALATTIA PER GLI ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI MASSA CARRARA

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	IMPORTO IN LIRE	IMPORTO IN EURO	PASSIVITA'	IMPORTO IN LIRE	IMPORTO IN EURO
Disponibilità giacente sul c/c n. 21108 (ex 597) acceso presso la Tesoreria Centrale dello Stato	L. 108.200.098	€ 55.880,69	DISAVANZO AL 30.6.1981	L. 17.194.613	€ 8.880,28
			AVANZO DELLA LIQUIDAZIONE	L. 125.394.711	€ 64.760,96
			Capitale netto di liquidazione	L. 108.200.098	€ 55.880,69

CASSA MUTUA DI MALATTIA PER GLI ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI MASSA CARRARA
CONTO ECONOMICO

SPESE E PERDITE	IMPORTO IN LIRE	IMPORTO IN EURO	RENDITE E PROFITTI	IMPORTO IN LIRE	IMPORTO IN EURO
INSUSSISTENZE DI ATTIVITA':	L. 104.233.956	€ 53.832,35	INSUSSISTENZE DI PASSIVITA'	L. 277.281.853	€ 143.204,13
SOPRAVVENIENZE PASSIVE:	L. 76.046.248	€ 39.274,61	SOPRAVVENIENZE ATTIVE:	L. 28.393.062	€ 14.663,79
TOTALE SPESE E PERDITE	L. 180.280.204	€ 93.106,96			
AVANZO DI LIQUIDAZIONE	**L. 125.394.711**	€ 64.760,96	TOTALE RENDITE E PROFITTI	**L. 305.674.915**	**€ 157.867,92**
TOTALE A PAREGGIO	**L. 305.674.915**	€ 157.867,92	**TOTALE RENDITE E PROFITTI**	**L. 305.674.915**	**€ 157.867,92**

02A13402

DECRETO 13 settembre 2002.

Erogazione dell'indennità spettante ai concessionari, ai sensi dell'art. 3, commi 4 e 5 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE FISCALI
UFFICIO AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE

Visto il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, concernente interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate;

Visto in particolare l'art. 3 del predetto decreto-legge n. 138 del 2002, concernente il potenziamento dell'attività di riscossione dei tributi e sistema di remunerazione del servizio nazionale della riscossione;

Visto il comma 4 dell'art. 3 del decreto-legge n. 138 del 2002, che stabilisce che la remunerazione dei concessionari e commissari governativi, negli anni 2002 e 2003, si compone di una indennità fissa, pari, nei due anni, rispettivamente a euro 370 milioni ed a euro 335 milioni, e di un importo variabile, costituito da un aggio, di percentuale pari a quella vigente al 31 dicembre 2001, sulle somme effettivamente riscosse;

Considerato che il successivo comma 5 del predetto art. 3, dispone, tra l'altro, che con decreto ministeriale, l'indennità di cui al comma 4 è ripartita, per una quota non inferiore al 96 per cento, tra i concessionari e i commissari governativi secondo la percentuale con la quale gli stessi hanno usufruito della clausola di salvaguardia;

Ritenuto opportuno dare immediata attuazione alla sopra citata disposizione normativa, così da consentire la tempestiva erogazione al sistema dei concessionari del 96 per cento dell'indennità comunque spettante, e demandare ad un successivo provvedimento l'individuazione delle ulteriori quote di indennità riservate ai commissari governativi e ai concessionari per i quali vige l'obbligo della redazione bilingue degli atti, prevista dal predetto comma 5, nonché la suddivisione nelle quote di competenza di ciascun concessionario e commissario governativo dell'incremento complessivo della riscossione, secondo i criteri fissati nel comma 6 dell'art. 3 del citato decreto-legge n. 138 del 2002;

Decreta:

Art. 1.

Il 96 per cento dell'indennità fissa di cui all'art. 3, comma 4, lettera *a)* del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, spettante ai concessionari e commissari governativi del servizio nazionale della riscossione per l'anno 2002 è riportata, per ciascun ambito territoriale, nella colonna 4 della tabella *A* allegata al presente decreto ove sono riportati i seguenti dati:

colonna 1 - ambito territoriale;

colonna 2 - somme erogate per l'anno 2000 a titolo di meccanismo di salvaguardia ex art. 58, comma 2 del decreto legislativo n. 112 del 1999;

colonna 3 - percentuali di erogazione delle somme di cui a colonna 2;

colonna 4 - somme spettanti a titolo di indennità fissa per ciascun ambito territoriale gestito, attribuite in base alle percentuali di colonna 3.

Art. 2.

All'erogazione delle somme di cui all'art. 1 si provvede mediante emissione di ordini di pagamento tratti sul capitolo n. 3565 dell'unità previsionale di base 6.1.1.1 — «spese generali di funzionamento» — dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002 e corrispondenti unità per gli esercizi successivi.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2002

Il Capo del dipartimento: MANZITTI

Registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 2002
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 187

TABELLA *A*

96% INDENNITÀ DI CUI ALL'ART. 3
COMMA 4 DEL DECRETO-LEGGE 8 LUGLIO 2002, N. 138

Colonna 1 (ambito)	Colonna 2 (salvaguardia 2000)	Colonna 3 (ripartizione % salvaguardia 2000)	Colonna 4 (indennità 2002)
Alessandria	5.768.955,90	0,93	3.301.617,76
Ancona	4.682.098,38	0,75	2.679.600,86
Aosta	1.787.485,68	0,29	1.022.991,78
Arezzo	4.764.085,07	0,77	2.726.522,47
Ascoli	4.184.974,24	0,67	2.395.092,89
Asti	2.300.250,85	0,37	1.316.451,22
Avellino	4.637.987,83	0,75	2.654.356,05
Bari	20.629.174,01	3,32	11.806.234,70
Belluno	2.079.112,01	0,33	1.189.891,77
Benevento	2.768.992,62	0,45	1.584.715,74
Bergamo	11.039.970,42	1,78	6.318.259,85
Biella	2.294.463,06	0,37	1.313.138,83
Bologna	11.679.360,41	1,88	6.684.187,65
Bolzano	6.281.721,71	1,01	3.595.077,57
Brescia	12.550.167,64	2,02	7.182.557,31
Brindisi	4.552.574,85	0,73	2.605.473,55
Cagliari	8.970.611,03	1,45	5.133.949,58

Colonna 1 (ambito)	Colonna 2 (salvaguardia 2000)	Colonna 3 (ripartizione % salvaguardia 2000)	Colonna 4 (indennità 2002)
Campobasso	2.396.589,60	0,39	1.371.586,63
Caserta	8.192.063,21	1,32	4.688.380,68
Catanzaro	3.838.948,85	0,62	2.197.059,91
Chieti	3.843.754,13	0,62	2.199.810,00
Como	5.845.970,07	0,94	3.345.693,56
Cosenza	8.918.796,00	1,44	5.104.295,44
Cremona	3.274.824,54	0,53	1.874.207,23
Crotone	1.620.191,99	0,26	927.248,32
Cuneo	6.262.056,97	1,01	3.583.823,29
Ferrara	3.705.345,79	0,60	2.120.597,85
Firenze	11.922.770,73	1,92	6.823.493,24
Foggia	7.053.028,24	1,14	4.036.502,22
Forlì	4.140.726,44	0,67	2.369.769,54
Frosinone	4.731.458,66	0,76	2.707.850,12
Genova	13.226.531,72	2,13	7.569.645,67
Gorizia	2.034.870,95	0,33	1.164.572,27
Grosseto	4.052.583,04	0,65	2.319.324,39
Imperia	2.449.748,06	0,39	1.402.009,63
Isernia	1.045.062,05	0,17	598.097,04
L'Aquila	4.296.819,24	0,69	2.459.102,65
La Spezia	2.156.826,94	0,35	1.234.368,62
Latina	5.920.938,21	0,95	3.388.598,40
Lecce	6.622.166,28	1,07	3.789.916,61
Lecco	3.357.269,68	0,54	1.921.391,22
Livorno	4.707.143,78	0,76	2.693.934,53
Lodi	1.744.583,40	0,28	998.438,48
Lucca	4.699.197,06	0,76	2.689.386,56
Macerata	4.090.024,09	0,66	2.340.752,19
Mantova	4.811.534,67	0,78	2.753.678,24
Massa Carrara	2.627.323,68	0,42	1.503.637,52
Matera	2.577.275,85	0,42	1.474.994,76
Milano	57.372.532,19	9,24	32.834.740,73
Modena	5.876.865,93	0,95	3.363.375,50
Napoli	27.557.768,32	4,44	15.771.522,42
Novara	3.862.903,19	0,62	2.210.769,16
Nuoro	3.228.318,45	0,52	1.847.591,44
Oristano	1.988.281,72	0,32	1.137.908,90
Padova	9.257.052,19	1,49	5.297.882,05
Parma	3.919.249,06	0,63	2.243.016,33
Pavia	5.496.978,11	0,89	3.145.962,78
Perugia	6.577.534,79	1,06	3.764.373,67
Pesaro	4.033.378,65	0,65	2.308.333,57
Pescara	3.778.859,33	0,61	2.162.670,21
Piacenza	3.129.649,21	0,50	1.791.122,28
Pisa	5.129.659,51	0,83	2.935.743,53
Pistoia	3.182.121,97	0,51	1.821.152,84
Pordenone	2.824.427,10	0,46	1.616.441,32
Potenza	4.525.316,57	0,73	2.589.873,42
Prato	3.304.217,44	0,53	1.891.029,01
Ravenna	4.114.248,59	0,66	2.354.616,06
Reggio Calabria	6.520.691,29	1,05	3.731.841,70
Reggio-Emilia	4.499.258,86	0,72	2.574.960,40
Rieti	2.890.112,51	0,47	1.654.033,58
Rimini	3.331.075,09	0,54	1.906.399,85
Roma	50.292.710,82	8,10	28.782.904,60
Rovigo	2.496.332,25	0,40	1.428.670,12
Salerno	14.605.060,99	2,35	8.358.588,56
Sassari	4.779.273,41	0,77	2.735.214,87
Savona	3.067.752,67	0,49	1.755.698,41
Siena	4.682.102,36	0,75	2.679.603,13
Sondrio	1.895.368,60	0,31	1.084.734,00
Taranto	4.856.900,36	0,78	2.779.641,37
Teramo	3.263.031,88	0,53	1.867.458,20
Terni	2.371.762,95	0,38	1.357.378,15
Torino	28.879.051,23	4,65	16.527.702,78
Trento	5.560.234,32	0,90	3.182.164,80
Treviso	8.143.890,59	1,31	4.660.811,12
Trieste	3.208.161,50	0,52	1.836.055,46
Udine	6.694.895,27	1,08	3.831.539,97
Varese	9.613.669,91	1,55	5.501.977,11
Venezia	8.396.942,05	1,35	4.805.634,41
Verbano	1.561.819,84	0,25	893.841,49
Vercelli	1.910.387,87	0,31	1.093.329,65
Verona	8.437.598,46	1,36	4.828.902,39
Vibo Valentia	1.661.412,50	0,27	950.839,13
Vicenza	7.565.622,25	1,22	4.329.863,71
Viterbo	3.162.284,03	0,51	1.809.799,43
Totale . . .	620.645.175,81	100,00	355.200.000,00

N.B.: Le percentuali di colonna 3 sono visualizzate con arrotondamento al secondo decimale. Importi espressi in euro.

02A13406

DECRETO 19 novembre 2002.

Determinazione della residua quota dell'indennità fissa spettante per l'anno 2002 ai commissari governativi e al concessionario della riscossione per il quale vige l'obbligo di redazione bilingue degli atti.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Visto l'art. 3 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, concernente il potenziamento dell'attività di riscossione dei tributi e il sistema di remunerazione del servizio nazionale della riscossione, e, in particolare:

il comma 4, che stabilisce che la remunerazione dei concessionari e commissari governativi del servizio nazionale della riscossione, negli anni 2002 e 2003, si compone di una indennità fissa, pari, nei due anni, rispettivamente a € 370 milioni ed a € 335 milioni, e di un importo variabile, costituito da un aggio, di percentuale pari a quella vigente al 31 dicembre 2001, sulle somme effettivamente riscosse;

il comma 5, che dispone che, con decreto ministeriale, l'indennità di cui al comma 4 è ripartita, per una quota non inferiore al 96 per cento, tra i concessionari e i commissari governativi secondo la percentuale con la quale gli stessi hanno usufruito della clausola di salvaguardia e, per la restante quota fra tutti i commissari governativi e tra i concessionari per i quali vige l'obbligo della redazione bilingue degli atti;

Visto il proprio decreto 13 settembre 2002, il quale stabilisce, a parziale attuazione del predetto art. 3, comma 5, la ripartizione del 96 per cento dell'indennità spettante ai concessionari ed ai commissari governativi;

Considerato che occorre provvedere all'individuazione delle ulteriori quote di indennità riservate ai commissari governativi e ai concessionari per i quali vige l'obbligo della redazione bilingue degli atti;

Considerato, altresì, che interessato all'obbligo della redazione bilingue degli atti è soltanto il concessionario del servizio di riscossione dell'ambito territoriale della provincia autonoma di Bolzano e che gli ambiti territoriali gestiti in forma commissariale sono quelli relativi alle province di Caserta, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Crotone, Napoli, Nuoro, Oristano, Pescara, Reggio Calabria, Salerno, Teramo e Vibo Valentia;

Ravvisata l'opportunità che la quota di indennità spettante in ragione dell'obbligo di redazione bilingue degli atti sia quantificata con riferimento agli specifici costi di gestione direttamente sostenuti a tale titolo, stimati, per l'anno 2002, in € 214.000,00;

Considerato che, al netto di tali costi, l'indennità specificamente riservata ai commissari governativi ammonta, per l'anno 2002, a complessivi € 14.586.000,00;

Ritenuto che, ai fini della ripartizione della predetta indennità tra i commissari governativi, appare opportuno, in conformità alle finalità della disposizione da attuare, determinare la quota spettante per ciascun ambito con riferimento alla diversa incidenza, tra le varie realtà territoriali interessate, del costo del personale in servizio;

Ritenuto, pertanto, che, allo scopo di parametrare l'indennità spettante alle varie realtà gestionali interessate, costituisce un indice sufficientemente adeguato il rapporto tra il numero di addetti in servizio a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2001 in ciascun ambito gestito in forma commissariale ed il numero totale degli stessi addetti;

Decreta:

Art. 1.

1. La quota dell'indennità fissa di cui all'art. 3, comma 4, lettera *a)*, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, da erogare per l'anno 2002, ai sensi del comma 5 del predetto art. 3, in favore dei commissari governativi del servizio nazionale della riscossione, determinata in complessivi € 14.586.000,00, è ripartita per ciascun ambito territoriale gestito in forma commissariale secondo le percentuali e per gli importi fissati nella tabella *A* allegata al presente decreto.

Art. 2.

1. La quota dell'indennità fissa di cui all'art. 3, comma 4, lettera *a)*, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, spettante per l'anno 2002, ai sensi del comma 5 del predetto art. 3, in ragione dell'obbligo di redazione bilingue degli atti, è determinata in complessivi € 214.000,00, da erogare in favore del concessionario del servizio di riscossione dell'ambito territoriale della provincia autonoma di Bolzano.

Art. 3.

1. All'erogazione delle somme di cui agli articoli 1 e 2 si provvede mediante emissione di ordini di pagamento tratti sul capitolo 3565 dell'unità previsionale di base 6.1.1.1 «spese generali di funzionamento» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002 e corrispondenti unità per gli esercizi successivi.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2002

Il Capo del dipartimento: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 2002
Ufficio di contarollo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 301

ALLEGATO *A*

Ripartizione tra i commissari governativi della quota riservata dell'indennità spettante per l'anno 2002 (articolo 3, commi 4 e 5, d.l. 08/07/2002, n. 138, conv. in L. 08/08/2002, n. 178)

ambiti territoriali	n° dipendenti (*)	%	indennità
caserta	216	10,41	€ 1.519.081,97
catanzaro	113	5,45	€ 794.704,92
chieti	108	5,21	€ 759.540,98
cosenza	172	8,29	€ 1.209.639,34
crotone	44	2,12	€ 309.442,62
napoli	609	29,36	€ 4.282.967,21
nuoro	80	3,86	€ 562.622,95
oristano	40	1,93	€ 281.311,48
pescara	93	4,48	€ 654.049,18
reggio calabria	208	10,03	€ 1.462.819,67
salerno	246	11,86	€ 1.730.065,57
teramo	79	3,81	€ 555.590,16
vibo valentia	66	3,18	€ 464.163,93
TOTALE	**2.074**	100,00	**€ 14.586.000,00**

(*) in servizio a tempo indeterminato al 31 dicembre 2001

02A13558

DECRETO 19 novembre 2002.

Suddivisione dell'incremento complessivo della riscossione nelle quote di competenza di ciascun concessionario e commissario governativo della riscossione per gli anni 2002 e 2003.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Visto il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, concernente interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate;

Visto, in particolare, l'art. 3 del predetto decreto-legge n. 138 del 2002, concernente il potenziamento dell'attività di riscossione dei tributi e il sistema di remunerazione del servizio nazionale della riscossione;

Visto il comma 4 dell'art. 3 dello stesso decreto-legge n. 138 del 2002, che stabilisce che, relativamente ai ruoli emessi da uffici statali, anche prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, la remunerazione dei concessionari e commissari governativi del servizio nazionale della riscossione, negli anni 2002 e 2003, si compone di una indennità fissa e di un importo variabile, costituito da un aggio, di percentuale pari a quella vigente al 31 dicembre 2001, sulle somme effettivamente riscosse;

Visto il successivo comma 6 del citato art. 3, ai sensi del quale per il conseguimento dell'importo variabile di cui al comma 4 ai concessionari e commissari governativi è fissato l'obiettivo di un incremento della riscossione delle somme iscritte nei ruoli degli uffici statali, rispetto ai livelli della corrispondente riscossione conseguiti nell'anno 2001, in misura complessiva non inferiore a € 520 milioni, per l'anno 2002, e a € 1040 milioni, per l'anno 2003;

Visto lo stesso comma 6 che prevede, altresì, che, con decreto ministeriale, l'incremento complessivo della riscossione deve essere suddiviso nelle quote di competenza di ciascun concessionario e commissario governativo secondo i criteri di cui alle lettere *a)* e *b)* del medesimo comma;

Considerata la necessità di individuare, alla luce di tali criteri, per ciascun ambito territoriale, la percentuale di riscossione derivante dal rapporto tra i volumi di riscossione conseguiti nell'anno 2001, riferibili al carico medio netto affidato nel triennio 1998-2000, ed il medesimo carico, e successivamente determinare il valore della percentuale mediana a livello nazionale;

Considerato che, ai sensi dell'art. 3, comma 6, lettere *a)* e *b)*, per gli anni 2002 e 2003, i concessionari e i commissari governativi le cui attività di riscossione sono risultate nel 2001 inferiori alla mediana sono tenuti al raggiungimento di uguali quote di incremento percentuale, mentre quelli con percentuali di riscossione uguale o superiore alla mediana sono tenuti, nel 2002, al mantenimento della stessa percentuale e, nel 2003, ad incrementi pari alla metà di quelli previsti, per il medesimo anno, per le aziende sotto mediana;

Considerato che, applicando le predette percentuali al carico medio netto di riferimento del triennio 1999-2001, si ricavano gli obiettivi monetari di riscossione fissati per ciascun ambito territoriale per gli anni 2002 e 2003;

Vista la nota n. 2002/220753 del 15 novembre 2002, con la quale l'Agenzia delle entrate ha comunicato i dati elaborati, secondo i criteri dettati dalle lettere *a)* e *b)* del comma 6 del predetto art. 3, per consentire di procedere alla suddivisione, per gli anni 2002 e 2003, in ciascun ambito territoriale delle quote di competenza relative all'incremento della riscossione;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;

Ritenuto, pertanto, necessario fissare i parametri da utilizzare per il conseguimento dei predetti obiettivi di riscossione relativamente agli anni 2002 e 2003;

Ritenuto, altresì, opportuno, con riferimento agli obblighi di anticipazione fissati dal comma 7 del citato art. 3, determinare l'ammontare dovuto da ciascun concessionario e commissario governativo, in proporzione alla quota di obiettivo assegnata per ciascun ambito territoriale rispetto al totale;

Decreta:

Art. 1.

1. La percentuale mediana tra quelle di riscossione conseguite da ciascun concessionario e commissario governativo nell'anno 2001, sul carico medio netto affidato nel triennio 1998-2000, riportate nella tabella *A* allegata al presente decreto, è pari al 10,32 per cento.

Art. 2.

1. I concessionari e commissari governativi situati al di sotto della percentuale mediana di cui all'art. 1 sono tenuti ad aumentare le percentuali di riscossione, riportate nella tabella *B* allegata al presente decreto, in misura pari al 2,58 per cento nel 2002 e al 5,52 per cento nel 2003.

2. I concessionari e commissari governativi situati al di sopra o in corrispondenza della percentuale mediana di cui all'art. 1 sono tenuti a mantenere le percentuali di riscossione, riportate nella tabella *B* allegata al presente decreto, nel 2002 e ad aumentarle del 2,76 per cento nel 2003.

Art. 3.

1. Gli importi risultanti dall'applicazione delle percentuali di mantenimento o incremento della riscossione fissate all'art. 2, sul carico medio netto di riferimento del triennio 1999- 2001 sono, per gli anni 2002 e 2003, riportati nella tabella *C* allegata al presente decreto.

Art. 4.

1. La quota del versamento dell'anticipo di € 260 milioni, dovuto, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, entro il 30 novembre 2002, da ciascun concessionario e commissario governativo del servizio nazionale della riscossione, è riportata, per ciascun ambito territoriale, nella tabella *D* allegata al presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2002

Il Capo del dipartimento: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 2002
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 300

TABELLA *A*

AMBITO	carico netto triennio 1998-2000	riscosso 2001 su carico netto triennio 1998-2000	percentuale ai fini mediana
Alessandria	200.867,33	7.806,00	3,89
Ancona	61.920,33	11.155,00	18,02
Aosta	38.360,17	2.996,78	7,81
Arezzo	71.664,33	5.188,00	7,24
Ascoli	84.617,67	6.913,00	8,17
Asti	48.025,33	3.241,00	6,75
Avellino	67.150,49	4.374,12	6,51
Bari	361.149,33	18.630,00	5,16
Belluno	12.006,25	3.675,00	30,61
Benevento	50.871,00	3.291,00	6,47
Bergamo	256.379,00	26.944,00	10,51
Biella	36.003,33	4.015,00	11,15
Bologna	206.955,00	30.154,00	14,57
Bolzano	83.017,67	10.181,00	12,26
Brescia	571.731,33	21.153,00	3,70
Brindisi	78.516,67	3.828,00	4,88
Cagliari	105.060,67	13.633,00	12,98
Campobasso	30.847,00	3.980,00	12,90
Caserta	215.168,00	9.828,00	4,57
Catanzaro	60.651,00	2.945,00	4,86
Chieti	87.406,67	8.115,00	9,28
Como	132.268,33	14.377,00	10,87
Cosenza	142.922,67	4.469,00	3,13
Cremona	58.841,33	6.941,00	11,80
Crotone	30.110,67	932,00	3,10
Cuneo	102.079,33	14.903,00	14,60
Ferrara	53.789,33	9.605,00	17,86
Firenze	235.920,33	28.739,00	12,18
Foggia	103.611,00	9.264,00	8,94
Forli'	63.701,00	10.295,00	16,16
Frosinone	161.899,00	13.352,00	8,25
Genova	220.321,33	22.043,00	10,00
Gorizia	23.866,67	2.646,00	11,09
Grosseto	26.233,00	4.270,22	16,28
Imperia	69.320,67	3.806,00	5,49
Isernia	21.869,67	2.656,00	12,14
L' Aquila	91.283,81	6.134,27	6,72
La Spezia	40.542,67	6.163,00	15,20
Latina	166.607,52	9.367,55	5,62
Lecce	84.105,00	12.376,00	14,71
Lecco	33.166,33	6.635,00	20,01
Livorno	78.538,66	6.961,79	8,86
Lodi	87.553,33	3.866,00	4,42
Lucca	81.480,33	8.408,00	10,32
Macerata	42.362,00	5.571,00	13,15
Mantova	68.252,67	5.399,00	7,91
Massa Carrara	39.230,00	3.365,00	8,58
Matera	24.549,33	3.217,00	13,10
Milano	2.333.949,67	148.830,00	6,38
Modena	146.397,67	22.764,00	15,55
Napoli	1.502.205,67	42.342,00	2,82
Novara	60.218,67	7.847,00	13,03
Nuoro	22.980,00	3.033,00	13,20
Oristano	16.141,33	2.212,00	13,70
Padova	186.147,00	18.833,00	10,12

importi espressi in migliaia di euro

AMBITO	carico netto triennio 1998-2000	riscosso 2001 su carico netto triennio 1998-2000	percentuale ai fini mediana
Parma	52.931,67	9.175,00	17,33
Pavia	255.202,67	9.346,00	3,66
Perugia	167.525,33	21.336,00	12,74
Pesaro	44.102,33	6.558,00	14,87
Pescara *	41.217,00	6.988,00	16,95
Piacenza	46.545,67	7.071,00	15,19
Pisa	83.838,00	9.345,00	11,15
Pistoia	43.818,33	4.993,00	11,39
Pordenone	28.061,33	6.588,00	23,48
Potenza	77.722,33	4.413,00	5,68
Prato	43.004,67	6.152,00	14,31
Ravenna	75.787,67	9.999,00	13,19
Reggio Calabria	110.710,67	4.727,00	4,27
Reggio Emilia	74.301,33	10.391,00	13,98
Rieti	24.799,67	3.297,00	13,29
Rimini	45.542,00	8.278,00	18,18
Roma	3.378.314,95	98.945,76	2,93
Rovigo	37.409,33	5.825,00	15,57
Salerno	325.877,33	10.990,00	3,37
Sassari	183.960,33	8.342,00	4,53
Savona	49.007,33	7.301,00	14,90
Siena	125.018,19	5.062,93	4,05
Sondrio	18.969,33	4.362,00	23,00
Taranto	122.463,67	8.934,00	7,30
Teramo *	37.988,50	5.946,50	15,65
Terni	46.174,00	6.797,00	14,72
Torino	1.002.704,67	58.205,00	5,80
Trento	38.844,00	8.789,00	22,63
Treviso	120.075,33	16.356,00	13,62
Trieste	49.887,21	7.609,00	15,25
Udine	66.365,67	13.367,00	20,14
Varese	217.704,67	19.785,00	9,09
Venezia	173.091,00	17.373,00	10,04
Verbano	28.736,33	2.171,00	7,55
Vercelli	33.930,33	4.746,00	13,99
Verona	196.937,00	19.607,00	9,96
Vibo Valentia	41.150,00	751,00	1,83
Vicenza	165.862,67	14.941,00	9,01
Viterbo	36.548,33	6.604,00	18,07
Agrigento	74.203,33	5.848,00	7,88
Caltanissetta	58.661,67	3.311,00	5,64
Catania	363.795,00	16.747,00	4,60
Enna	21.794,67	2.132,00	9,78
Messina	148.862,00	9.629,00	6,47
Palermo	283.722,33	24.183,00	8,52
Ragusa	49.104,67	4.500,00	9,16
Siracusa	86.133,33	10.949,00	12,71
Trapani	72.856,00	6.408,00	8,80
			10,32 *mediana*

importi espressi in migliaia di euro

TABELLA *B*

AMBITO	carico netto triennio 1998-2000	riscosso di cassa anno 2001	percentuale di riscossione
Alessandria	200.867.33	14.061,00	7,00
Ancona	61.920,33	18.220,00	29,42
Aosta	38.360.17	4.208,00	10,97
Arezzo	71.664,33	10.033,00	14,00
Ascoli	84.617.67	11.871,00	14,03
Asti	48.025,33	5.300,00	11,04
Avellino	67.150,49	7.543,17	11,23
Bari	361.149,33	33.743,00	9,34
Belluno	12.006,25	4.827,00	40,20
Benevento	50.871,00	5.822,00	11,44
Bergamo	256.379,00	40.712,00	15,88
Biella	36.003,33	6.937,00	19,27
Bologna	206.955,00	46.837,00	22,63
Bolzano	83.017,67	14.958,00	18,02
Brescia	571.731.33	37.524,00	6,56
Brindisi	78.516,67	6.709,00	8,54
Cagliari	105.060.67	20.500,00	19,51
Campobasso	30.847,00	6.342,00	20,56
Caserta	215.168,00	14.762,00	6,86
Catanzaro	60.651,00	6.484,00	10,69
Chieti	87.406,67	8.115,00	9,28
Como	132.268,33	26.614,00	20,12
Cosenza	142.922,67	8.006,00	5,60
Cremona	58.841,33	12.881,00	21,89
Crotone	30.110,67	1.789,00	5,94
Cuneo	102.079,33	18.687,00	18,31
Ferrara	53.789,33	14.770,00	27,46
Firenze	235.920,33	52.191,00	22,12
Foggia	103.611,00	13.100,00	12,64
Forli'	63.701,00	14.872,00	23,35
Frosinone	161.899,00	19.195,00	11,86
Genova	220.321,33	35.478,00	16,10
Gorizia	23.866,67	4.098,00	17,17
Grosseto	26.233,00	7.312,33	27,87
Imperia	69.320,67	6.601,00	9,52
Isernia	21.869,67	3.673,00	16,79
L'Aquila	91.283,81	9.905,77	10,85
La Spezia	40.542,67	8.325,00	20,53
Latina	166.607,52	13.518,41	8,11
Lecce	84.105,00	19.416,00	23,09
Lecco	33.166,33	14.017,00	42,26
Livorno	78.538,66	11.390,97	14,50
Lodi	87.553,33	5.881,00	6,72
Lucca	81.480,33	14.164,00	17,38
Macerata	42.362,00	10.088,00	23,81
Mantova	68.252,67	9.707,00	14,22
Massa Carrara	39.230,00	5.766,00	14,70
Matera	24.549,33	5.105,00	20,79
Milano	2.333.949,67	238.280,00	10,21
Modena	146.397,67	28.833,00	19,69
Napoli	1.502.205,67	62.849,00	4,18
Novara	60.218,67	12.673,00	21,04
Nuoro	22.980,00	4.984,00	21,69
Oristano	16.141,33	3.297,00	20,43
Padova	186.147,00	30.761,00	16,53
Parma	52.931,67	15.314,00	28,93

importi espressi in migliaia di euro

AMBITO	carico netto triennio 1998-2000	riscosso di cassa anno 2001	percentuale di riscossione
Pavia	255.202,67	16.948,00	6,64
Perugia	167.525,33	29.371,00	17,53
Pesaro	44.102,33	11.910,00	27,01
Pescara *	41.217,00	6.770,00	16,43
Piacenza	46.545,67	10.681,00	22,95
Pisa	83.838,00	14.373,00	17,14
Pistoia	43.818,33	12.287,00	28,04
Pordenone	28.061,33	8.833,00	31,48
Potenza	77.722,33	8.524,00	10,97
Prato	43.004,67	11.115,00	25,85
Ravenna	75.787,67	14.773,00	19,49
Reggio Calabria	110.710,67	7.368,00	6,66
Reggio Emilia	74.301,33	13.768,00	18,53
Rieti	24.799,67	4.685,00	18,89
Rimini	45.542,00	12.057,00	26,47
Roma	3.378.314,95	170.441,37	5,05
Rovigo	37.409,33	9.845,00	26,32
Salerno	325.877,33	18.855,00	5,79
Sassari	183.960,33	12.583,00	6,84
Savona	49.007,33	5.300,00	10,81
Siena	125.018,19	9.167,17	7,33
Sondrio	18.969,33	7.319,00	38,58
Taranto	122.463,67	8.934,00	7,30
Teramo *	37.988,50	6.253,00	16,46
Terni	46.174,00	9.839,00	21,31
Torino	1.002.704,67	90.157,00	8,99
Trento	38.844,00	16.837,00	43,35
Treviso	120.075,33	22.935,00	19,10
Trieste	49.887,21	9.974,00	19,99
Udine	66.365,67	20.591,00	31,03
Varese	217.704,67	33.902,00	15,57
Venezia	173.091,00	26.927,00	15,56
Verbano	28.736,33	3.645,00	12,68
Vercelli	33.930,33	7.222,00	21,28
Verona	196.937,00	25.433,00	12,91
Vibo Valentia	41.150,00	1.899,00	4,61
Vicenza	165.862,67	22.674,00	13,67
Viterbo	36.548,33	7.902,00	21,62
TOTALE		**1.821.148,19**	

importi espressi in migliaia di euro

TABELLA *C*

AMBITO	carico netto triennio 1999-2001	obiettivi di riscossione 2002 in %	importi obiettivi di riscossione 2002	obiettivi di riscossione 2003 in %	importi obiettivi di riscossione 2003
Alessandria	184.255,33	9,58	17.651,66	12,52	23.068,77
Ancona	62.424,33	29,42	18.365,24	32,18	20.088,15
Aosta	115.571,80	13,55	15.659,98	16,49	19.057,79
Arezzo	84.920,00	16,58	14.079,74	19,52	16.576,38
Ascoli	91.863,00	16,61	15.258,44	19,55	17.959,22
Asti	47.149,33	13,62	6.421,74	16,56	7.807,93
Avellino	84.253,27	13,81	11.635,38	16,75	14.112,42
Bari	393.825,67	11,92	46.944,02	14,86	58.522,49
Belluno	16.473,11	40,20	6.622,19	42,96	7.076,85
Benevento	59.380,67	14,02	8.325,17	16,96	10.070,96
Bergamo	361.546,67	15,88	57.413,61	18,64	67.392,30
Biella	42.591,00	19,27	8.207,29	22,03	9.382,80
Bologna	232.765,00	22,63	52.674,72	25,39	59.099,03
Bolzano	72.266,67	18,02	13.022,45	20,78	15.017,01
Brescia	741.264,33	9,14	67.751,56	12,08	89.544,73
Brindisi	77.763,00	11,12	8.647,25	14,06	10.933,48
Cagliari	131.774,33	19,51	25.709,17	22,27	29.346,14
Campobasso	30.357,33	20,56	6.241,47	23,32	7.079,33
Caserta	260.871,67	9,44	24.626,29	12,38	32.295,91
Catanzaro	60.425,33	13,27	8.018,44	16,21	9.794,95
Chieti	86.838,67	11,86	10.299,07	14,80	12.852,12
Como	172.242,33	20,12	34.655,16	22,88	39.409,05
Cosenza	116.437,67	8,18	9.524,60	11,12	12.947,87
Cremona	51.530,00	21,89	11.279,92	24,65	12.702,15
Crotone	31.393,00	8,52	2.674,68	11,46	3.597,64
Cuneo	128.052,67	18,31	23.446,44	21,07	26.980,70
Ferrara	57.061,00	27,46	15.668,95	30,22	17.243,83
Firenze	297.851,33	22,12	65.884,71	24,88	74.105,41
Foggia	118.777,67	15,22	18.077,96	18,16	21.570,02
Forli'	69.825,67	23,35	16.304,29	26,11	18.231,48
Frosinone	153.213,00	14,44	22.123,96	17,38	26.628,42
Genova	218.471,33	18,68	40.810,45	21,62	47.233,50
Gorizia	23.100,67	17,17	3.966,38	19,93	4.603,96
Grosseto	30.650,91	27,87	8.542,41	30,63	9.388,37
Imperia	59.619,33	12,10	7.213,94	15,04	8.966,75
Isernia	20.748,33	16,79	3.483,65	19,55	4.056,30
L' Aquila	91.223,83	13,43	12.251,36	16,37	14.933,34
La Spezia	42.605,67	20,53	8.746,94	23,29	9.922,86
Latina	183.672,32	10,69	19.634,57	13,63	25.034,54
Lecce	102.756,67	23,09	23.726,51	25,85	26.562,60
Lecco	51.495,33	42,26	21.761,93	45,02	23.183,20
Livorno	78.267,96	17,08	13.368,17	20,02	15.669,25
Lodi	39.053,00	9,30	3.631,93	12,24	4.780,09
Lucca	98.397,33	17,38	17.101,46	20,14	19.817,22
Macerata	42.147,67	23,81	10.035,36	26,57	11.198,64
Mantova	86.261,33	16,80	14.491,90	19,74	17.027,99
Massa Carrara	36.149,33	17,28	6.246,60	20,22	7.309,40
Matera	25.427,67	20,79	5.286,41	23,55	5.988,22
Milano	2.170.887,67	12,79	277.656,53	15,73	341.480,63
Modena	200.778,67	19,69	39.533,32	22,45	45.074,81
Napoli	1.564.217,67	6,76	105.741,11	9,70	151.729,11
Novara	76.160,67	21,04	16.024,20	23,80	18.126,24
Nuoro	44.458,33	21,69	9.643,01	24,45	10.870,06
Oristano	18.167,67	20,43	3.711,65	23,19	4.213,08
Padova	196.556,00	19,11	37.561,85	22,05	43.340,60
Parma	70.769,67	28,93	20.473,66	31,69	22.426,91

importi espressi in migliaia di euro

AMBITO	carico netto triennio 1999-2001	obiettivi di riscossione 2002 in %	importi obiettivi di riscossione 2002	obiettivi di riscossione 2003 in %	importi obiettivi di riscossione 2003
Pavia	145.688,67	9,22	13.432,50	12,16	17.715,74
Perugia	199.566,67	17,53	34.984,04	20,29	40.492,08
Pesaro	44.064,33	27,01	11.901,78	29,77	13.117,95
Pescara *	41.217,00	16,43	6.771,95	19,19	7.909,54
Piacenza	52.846,00	22,95	12.128,16	25,71	13.586,71
Pisa	98.062,00	17,14	16.807,83	19,90	19.514,34
Pistoia	97.250,33	28,04	27.268,99	30,80	29.953,10
Pordenone	35.302,00	31,48	11.113,07	34,24	12.087,40
Potenza	86.312,33	13,55	11.695,32	16,49	14.232,90
Prato	59.867,00	25,85	15.475,62	28,61	17.127,95
Ravenna	86.276,00	19,49	16.815,19	22,25	19.196,41
Reggio Calabria	118.826,00	9,24	10.979,52	12,18	14.473,01
Reggio Emilia	80.440,00	18,53	14.905,53	21,29	17.125,68
Rieti	28.492,67	18,89	5.382,26	21,65	6.168,66
Rimini	59.742,00	26,47	15.813,71	29,23	17.462,59
Roma	3.664.144,44	7,63	279.574,22	10,57	387.300,07
Rovigo	42.625,67	26,32	11.219,08	29,08	12.395,54
Salerno	370.126,33	8,37	30.979,57	11,31	41.861,29
Sassari	101.597,33	9,42	9.570,47	12,36	12.557,43
Savona	75.730,67	10,81	8.186,49	13,57	10.276,65
Siena	53.290,10	9,91	5.281,05	12,85	6.847,78
Sondrio	22.870,00	38,58	8.823,25	41,34	9.454,46
Taranto	134.057,67	9,88	13.244,90	12,82	17.186,19
Teramo *	37.988,50	16,46	6.252,91	19,22	7.301,39
Terni	37.785,87	21,31	8.052,17	24,07	9.095,06
Torino	901.618,67	11,57	104.317,28	14,51	130.824,87
Trento	56.435,00	43,35	24.464,57	46,11	26.022,18
Treviso	117.790,67	19,10	22.498,02	21,86	25.749,04
Trieste	65.101,32	19,99	13.013,75	22,75	14.810,55
Udine	57.511,33	31,03	17.845,77	33,79	19.433,08
Varese	187.194,33	18,15	33.975,77	21,09	39.479,28
Venezia	150.387,00	18,14	27.280,20	21,08	31.701,58
Verbano	25.333,00	15,26	3.865,82	18,20	4.610,61
Vercelli	35.276,67	21,28	7.506,87	24,04	8.480,51
Verona	277.199,67	15,49	42.938,23	18,43	51.087,90
Vibo Valentia	35.024,33	7,19	2.518,25	10,13	3.547,96
Vicenza	194.605,33	16,25	31.623,37	19,19	37.344,76
Viterbo	44.149,33	21,62	9.545,09	24,38	10.763,61
TOTALE			**2.341.913,41**		**2.861.728,84**

importi espressi in migliaia di euro

TABELLA *D*

AMBITO	importi obiettivi di riscossione 2002	ripartizione percentuale obiettivo monetario 2002	anticipazione 2002
Alessandria	17.651,66	0,75	1.959,69
Ancona	18.365,24	0,78	2.038,91
Aosta	15.659,98	0,67	1.738,58
Arezzo	14.079,74	0,60	1.563,14
Ascoli	15.258,44	0,65	1.694,00
Asti	6.421,74	0,27	712,94
Avellino	11.635,38	0,50	1.291,76
Bari	46.944,02	2,00	5.211,74
Belluno	6.622,19	0,28	735,20
Benevento	8.325,17	0,36	924,26
Bergamo	57.413,61	2,45	6.374,08
Biella	8.207,29	0,35	911,18
Bologna	52.674,72	2,25	5.847,96
Bolzano	13.022,45	0,56	1.445,76
Brescia	67.751,56	2,89	7.521,80
Brindisi	8.647,25	0,37	960,02
Cagliari	25.709,17	1,10	2.854,24
Campobasso	6.241,47	0,27	692,93
Caserta	24.626,29	1,05	2.734,02
Catanzaro	8.018,44	0,34	890,21
Chieti	10.299,07	0,44	1.143,41
Como	34.655,16	1,48	3.847,43
Cosenza	9.524,60	0,41	1.057,42
Cremona	11.279,92	0,48	1.252,30
Crotone	2.674,68	0,11	296,94
Cuneo	23.446,44	1,00	2.603,03
Ferrara	15.668,95	0,67	1.739,57
Firenze	65.884,71	2,81	7.314,54
Foggia	18.077,96	0,77	2.007,02
Forli'	16.304,29	0,70	1.810,11
Frosinone	22.123,96	0,94	2.456,21
Genova	40.810,45	1,74	4.530,79
Gorizia	3.966,38	0,17	440,35
Grosseto	8.542,41	0,36	948,38
Imperia	7.213,94	0,31	800,89
Isernia	3.483,65	0,15	386,76
L' Aquila	12.251,36	0,52	1.360,15
La Spezia	8.746,94	0,37	971,09
Latina	19.634,57	0,84	2.179,84
Lecce	23.726,51	1,01	2.634,13
Lecco	21.761,93	0,93	2.416,02
Livorno	13.368,17	0,57	1.484,14
Lodi	3.631,93	0,16	403,22
Lucca	17.101,46	0,73	1.898,61
Macerata	10.035,36	0,43	1.114,13
Mantova	14.491,90	0,62	1.608,90
Massa Carrara	6.246,60	0,27	693,50
Matera	5.286,41	0,23	586,90
Milano	277.656,53	11,86	30.825,52
Modena	39.533,32	1,69	4.389,00
Napoli	105.741,11	4,52	11.739,41
Novara	16.024,20	0,68	1.779,01
Nuoro	9.643,01	0,41	1.070,57
Oristano	3.711,65	0,16	412,07
Padova	37.561,85	1,60	4 170,13
Parma	20.473,66	0,87	2 272,99

importi espressi in migliaia di euro

AMBITO	importi obiettivi di riscossione 2002	ripartizione percentuale obiettivo monetario 2002	anticipazione 2002
Pavia	13.432,50	0,57	1.491,28
Perugia	34.984,04	1,49	3.883,94
Pesaro	11.901,78	0,51	1.321,34
Pescara	6.771,95	0,29	751,82
Piacenza	12.128,16	0,52	1.346,47
Pisa	16.807,83	0,72	1.866,01
Pistoia	27.268,99	1,16	3.027,41
Pordenone	11.113,07	0,47	1.233,78
Potenza	11.695,32	0,50	1.298,42
Prato	15.475,62	0,66	1.718,11
Ravenna	16.815,19	0,72	1.866,83
Reggio Calabria	10.979,52	0,47	1.218,95
Reggio Emilia	14.905,53	0,64	1.654,82
Rieti	5.382,26	0,23	597,54
Rimini	15.813,71	0,68	1.755,64
Roma	279.574,22	11,94	31.038,42
Rovigo	11.219,08	0,48	1.245,55
Salerno	30.979,57	1,32	3.439,36
Sassari	9.570,47	0,41	1.062,52
Savona	8.186,49	0,35	908,87
Siena	5.281,05	0,23	586,30
Sondrio	8.823,25	0,38	979,56
Taranto	13.244,90	0,57	1.470,45
Teramo	6.252,91	0,27	694,20
Terni	8.052,17	0,34	893,95
Torino	104.317,28	4,45	11.581,34
Trento	24.464,57	1,04	2.716,06
Treviso	22.498,02	0,96	2.497,74
Trieste	13.013,75	0,56	1.444,79
Udine	17.845,77	0,76	1.981,24
Varese	33.975,77	1,45	3.772,00
Venezia	27.280,20	1,16	3.028,66
Verbano	3.865,82	0,17	429,18
Vercelli	7.506,87	0,32	833,42
Verona	42.938,23	1,83	4.767,02
Vibo Valentia	2.518,25	0,11	279,58
Vicenza	31.623,37	1,35	3.510,84
Viterbo	9.545,09	0,41	1.059,70
TOTALE	**2.341.913,41**	**100,00**	**260.000,00**

importi espressi in migliaia di euro

02A13559

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 11 ottobre 2002.

Modifica del decreto ministeriale 6 agosto 1974 relativo ai caratteri e condizioni da osservarsi ai fini della iscrizione delle varietà nel registro nazionale: recepimento direttiva 2002/8/CE della Commissione del 6 febbraio 2002.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, recante la disciplina della produzione delle sementi per le colture erbacee, ortive e i materiali di moltiplicazione da fiore e da orto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri delle varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra al fine di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 207 del 6 agosto 1976, con il quale sono stati istituiti i registri delle varietà di specie piante orticole al fine di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2001, con il quale sono attribuite, in via provvisoria, la reggenza degli uffici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 17 marzo 2001, relativo al regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto ministeriale 6 agosto 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 233 del 6 settembre 1974, relativo ai caratteri e condizioni da osservarsi ai fini della iscrizione delle varietà nel registro nazionale;

Vista la direttiva 2002/8/CE della Commissione del 6 febbraio 2002, che modifica le direttive 72/168/CEE e 72/180/CEE concernenti la fissazione dei caratteri e delle condizioni minime per l'esame delle varietà delle specie di ortaggi e, rispettivamente, delle specie di piante agricole;

Considerata la necessità di recepire la direttiva 2002/8/CE;

Decreta:

Nell'articolo unico del decreto ministeriale 6 agosto 1974 dopo le parole «direttive della Commissione delle Comunità europee n. 72/180 e n. 72/168 del 14 aprile 1972» sono aggiunte le seguenti «e successive modifiche ed integrazioni».

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 2002

Il Ministro: ALEMANNO

AVVERTENZA: *Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.*

02A13427

DECRETO 11 ottobre 2002.

Proroga del regolamento recante attuazione della decisione 98/320/CE della Commissione del 27 aprile 1998, relativa all'organizzazione di un esperimento temporaneo di campionamento e di controllo delle sementi in base alle direttive del Consiglio 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE e 69/208/CEE: decisione n. 2002/280/CE della Commissione del 15 aprile 2002.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, recante norme per la disciplina dell'attività sementiera;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante «Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096»;

Visto in particolare l'art. 21 della suddetta legge n. 1096/1971 che demanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste il controllo dei prodotti sementieri ai fini dell'accertamento delle caratteristiche e condizioni richieste per l'ammissione in commercio e che prevede, altresì, la possibilità di delegare l'esercizio delle funzioni di controllo ad Enti che, per statuto e regolamento, si propongono di promuovere il progresso della produzione sementiera e non perseguono fini commerciali;

Visti i propri decreti in data 17 febbraio 1972 e 2 novembre 1976, con i quali l'Ente nazionale delle sementi elette (Ente di diritto pubblico, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 1096/1971) con sede in Milano, è stato delegato al controllo e alla certificazione ufficiale dei prodotti sementieri;

Visto l'art. 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322 — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 184 del 9 agosto 2001 — concernente il «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1873, n. 1065, in attuazione delle direttive comunitarie n. 98/85/CE e 98/96/CE riguardanti il settore sementiero, con il quale è stato sostituito il comma 15 dell'art. 18 del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973 che consente di decidere l'organizzazione, in condizioni specifiche, di esperimenti temporanei, a livello comunitario, al fine di trovare migliori alternative a talune disposizioni della legge n. 1096 del 1971;

Vista la decisione 2002/280/CE della Commissione del 15 aprile 2002 che modifica la decisione 98/320/CE relativa all'organizzazione di un esperimento temporaneo di campionamento e controllo delle sementi in base alle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE e 69/208/CEE del Consiglio;

Visto il proprio decreto in data 24 agosto 1999, n. 34942, recante «Regolamento di attuazione della decisione 98/327/CE della Commissione del 27 aprile 1998 relativa all'organizzazione di un esperimento temporaneo di campionamento e di controllo delle sementi in base alle direttive del Consiglio 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE e 69/208/CEE»;

Visto l'art. 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, recante: «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari»;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 recante: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee» (legge comunitaria per il 1990);

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante: «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2001 con il quale sono attribuite, in via provvisoria, la reggenza degli uffici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 17 marzo 2001, relativo al regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Considerata la necessità di prorogare la durata dell'esperimento previsto dal regolamento adottato con il proprio decreto 24 agosto 1999, n. 34942.

Decreta:

Art. 1.

All'art. 1, comma 4, del decreto ministeriale 24 agosto 1999, n. 34942, la data del 30 giugno 2002 è sostituita dalla data 31 luglio 2004.

Art. 2.

All'art. 1, comma 5, del decreto ministeriale 24 agosto 1999, n. 34942, la data del 30 giugno 2002 è sostituita dalla data 31 luglio 2004.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 2002

Il Ministro: ALEMANNO

AVVERTENZA: *Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.*

02A13428

DECRETO 14 novembre 2002.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nelle provincie di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380 di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273 che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Piemonte degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei tertitori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dal 4 giugno 2002 al 17 luglio 2002 nelle province di Alessandria, Asti, Cuneo, Biella, Novara, Torino, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli;

grandinate dal 24 giugno 2002 al 6 luglio 2002 nelle province di Cuneo, Novara, Torino;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, strutture interaziendali, opere di bonifica;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate provincie per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, strutture interaziendali, opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Alessandria: piogge alluvionali del 16 luglio 2002, del 17 luglio 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), d), f)*, nel territorio dei comuni di Felizzano, Montaldeo, Solero;

Asti: piogge alluvionali del 16 luglio 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Azzano D'Asti, Castello di Annone, Cerro Tanaro, Rocca D'Arazzo, Rocchetta Tanaro;

Biella:

piogge alluvionali dal 4 giugno 2002 al 6 giugno 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), d)*, nel territorio dei comuni di Biella, Mongrando, Ponderano, Pralungo, Pray, Sagliano Micca, Sala Biellese, San Paolo Cervo, Tollegno;

piogge alluvionali dal 4 giugno 2002 al 6 giugno 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Andorno Micca, Biella,

Campiglia Cervo, Coggiola, Cossato, Donato, Graglia, Miagliano, Mongrando, Mosso, Muzzano, Netro, Occhieppo Inferiore, Piedicavallo, Pollone, Ponderano, Pralungo, Pray, Quittengo, Rosazza, Sagliano Micca, Sala Biellese, San Paolo Cervo, Tavigliano, Tollegno, Veglio;

piogge alluvionali dal 4 giugno 2002 al 6 giugno 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Andorno Micca, Camandona, Pralungo, Sagliano Micca, San Paolo Cervo, Tavigliano;

piogge alluvionali dal 4 giugno 2002 al 6 giugno 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Andorno Micca, Biella, Bioglio, Callabiana, Camandona, Candelo, Cerrione, Cossato, Donato, Gifflenga, Graglia, Mongrando, Mosso, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Pettinengo, Piedicavallo, Pollone, Ponderano, Pralungo, Quittengo, Ronco Biellese, Rosazza, Sagliano Micca, Salussola, San Paolo Cervo, Sordevolo, Tavigliano, Ternengo, Tollegno, Torrazzo, Trivero, Valle Mosso, Valle San Nicolao, Veglio, Zubiena, Zumaglia;

Cuneo:

grandinate del 24 giugno 2002, del 26 giugno 2002, del 6 luglio 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c)*, *d)*, *f)*, *g)*, nel territorio dei comuni di Busca, Caraglio, Cuneo, Dronero, Montemale di Cuneo, Narzole, Novello, Valgrana, Villar San Costanzo;

grandinate del 24 giugno 2002, del 26 giugno 2002, - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio del comune di Cardè;

piogge alluvionali dal 13 luglio 2002 al 17 luglio 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Beinette, Boves, Chiusa di Pesio, Cuneo, Margarita, Mondovì, Robilante, Roburent, Roccavione, Salmour, Vernante;

piogge alluvionali dal 13 luglio 2002 al 17 luglio 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Bastia Mondovì, Beinette, Bene Vagienna, Borgo San Dalmazzo, Boves, Castelletto Stura, Cervere, Chiusa di Pesio, Cigliè, Cuneo, Demonte, Fossano, Gaiola, Margarita, Moiola, Mondovì, Niella Tanaro, Peveragno, Pianfei, Robilante, Roccaforte Mondovì, Roccavione, San Michele Mondovì, Valdieri, Vignolo, Villanova Mondovì, Vinadio;

piogge alluvionali dal 13 luglio 2002 al 17 luglio 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Aisone, Argentera, Bellino, Bernezzo, Boves, Briga Alta, Brossasco, Canosio, Casteldelfino, Castelmagno, Cervasca, Chiusa di Pesio, Demonte, Entracque, Envie, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Limone Piemonte, Marmora, Monastero di Vasco, Montaldo di Mondovì, Niella Tanaro, Peveragno, Pietraporzio, Rittana, Roaschia, Robilante, Roburent, Rocca Dè Baldi, Roccabruna, Roccaforte Mondovì, Roccasparvera, Roccavione, Rossana, Sambuco, Sampeyre, San Michele Mondovì, Torre Mondovì, Valdieri, Valloriate, Valmala, Vernante, Villanova Mondovì, Vinadio;

Novara:

piogge alluvionali dal 4 giugno 2002 al 6 giugno 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio del comune di Romagnano Sesia;

grandinate del 27 giugno 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c)*, *d)*, nel territorio dei comuni di Bellinzago Novarese, Briona, Caltignaga, Cameri, Carpignano Sesia, Castellazzo Novarese, Fara Novarese, Ghemme, Sillavengo, Sizzano;

grandinate del 27 giugno 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Bellinzago Novarese, Caltignaga;

Torino:

piogge alluvionali dal 4 giugno 2002 al 6 giugno 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Andrate, Nomaglio, Quassolo, Quincinetto, Settimo Vittone, Tavagnasco;

piogge alluvionali dal 4 giugno 2002 al 6 giugno 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Albiano D'Ivrea, Alpignano, Andrate, Vestignè;

grandinate del 25 giugno 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c)*, *d)*, *f)*, *g)*, nel territorio dei comuni di Bollengo, Burolo, Chiesanuova, Mazzè, Montalto Dora;

grandinate del 25 giugno 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio del comune di Bollengo;

Verbano-Cusio-Ossola:

piogge alluvionali dal 4 giugno 2002 al 6 giugno 2002 - provvidenze di cui all'art 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio del comune di Pieve Vergonte;

piogge alluvionali dal 4 giugno 2002 al 6 giugno 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Bannio Anzino, Calasca - Castiglione, Ceppo Morelli, Piedimulera, Pieve Vergonte, Seppiana, Vanzone con San Carlo;

Vercelli:

piogge alluvionali dal 4 giugno 2002 al 6 giugno 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c)*, *d)*, nel territorio dei comuni di Caresana, Caresanablot, Prarolo, Vercelli;

piogge alluvionali dal 4 giugno 2002 al 6 giugno 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Boccioleto, Campertogno, Carcoforo, Caresana, Civiasco, Fobello, Piode, Prarolo, Riva Valdobbia, Rossa, Scopa, Scopello, Varallo, Vercelli, Vocca;

piogge alluvionali dal 4 giugno 2002 al 6 giugno 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Campertogno, Carcoforo, Cervatto, Fobello, Piode, Rossa;

piogge alluvionali dal 4 giugno 2002 al 6 giugno 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Balocco, Boccioleto, Buronzo, Campertogno, Carcoforo, Caresana, Carisio, Cervatto, Fobello, Formigliana, Gattinara, Pila, Rassa, Riva Valdobbia, Scopa, Scopello, Varallo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2002

Il Ministro: ALEMANNO

02A13410

DECRETO 14 novembre 2002.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Lucca.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380 di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273 che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Toscana degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei tertitori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale: piogge alluvionali 6 agosto 2002 nella provinca di Lucca;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle opere di bonifica;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Lucca: piogge alluvionali del 6 agosto 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Camaiore, Massarosa, Pietrasanta, Viareggio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2002

Il Ministro: ALEMANNO

02A13411

DECRETO 14 novembre 2002.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Ancona e Macerata.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380 di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273 che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Marche degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei tertitori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate 10 maggio 2002 nella provincia di Macerata;

piogge alluvionali dall'11 maggio 2002 al 20 maggio 2002 nella provinca di Ancona, Macerata;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture interaziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture interaziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Ancona: piogge alluvionali dal 18 maggio 2002 al 20 maggio 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Cupramontana, Staffolo;

Macerata: grandinate del 10 maggio 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Esanatoglia, Matelica;

piogge alluvionali dall'11 maggio 2002 al 12 maggio 2002, dal 19 maggio 2002 al 20 maggio 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Apiro, Cingoli, Matelica, Penna San Giovanni, Ripe San Ginesio, San Ginesio, Sant'Angelo in Pontano, Visso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2002

Il Ministro: ALEMANNO

02A13412

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 8 novembre 2002.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Viread tenofovir-disoproxil» autorizzata con procedura centralizzata europea. (Decreto UAC/C n. 195/2002).

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI
E DELLA FARMACOVIGILANZA

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «VIREAD tenofovir-disoproxil» - autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/01/200/001/30 compresse da 245 mg.

Titolare A.I.C.: Gilead Sciences International Ltd.

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44;

Vista la legge 3 agosto 2001 n. 317;

Vista la decisione della Commissione europea del 5 febbraio 2002, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Viread tenofovir-disoproxil»;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE n. 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il parere della Commissione unica del farmaco nella seduta del 16/17 luglio 2002;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Viread tenofovir-disoproxil» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale «Viread tenofovir-disoproxil» nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

30 compresse da 245 mg - A.I.C. n. 035565011/E (in base 10), 11XCGM (in base 32).

Art. 2.

La specialità medicinale «Viread tenofovir-disoproxil» è classificata come segue:

30 compresse da 245 mg - A.I.C. n. 035565011/E (in base 10), 11XCGM (in base 32), classe «H»

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in € 285,00 (ex factor, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di € 408,28 (IVA inclusa).

Su tale prezzo deve essere applicata la riduzione, di cui all'art. 3 della legge 15 giugno 2002, n. 112.

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della salute - Dipartimento per la tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali - Direzione generale della valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 8 novembre 2002

Il dirigente generale: MARTINI

02A13448

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 14 novembre 2002.

Rideterminazione per l'anno accademico 2002/2003 del numero dei posti disponibili per l'immatricolazione ai corsi di laurea in infermiere e in tecnico di radiologia medica per immagini e radioterapia, presso l'Università Cattolica del «Sacro Cuore» di Milano.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto ministeriale 4 luglio 2002, con il quale è stato definito il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, nonché disposta la ripartizione degli stessi fra le singole sedi universitarie;

Vista la tabella parte integrante del citato decreto ministeriale 4 luglio 2002 ed, in particolare, il numero dei posti riservati agli studenti comunitari e non comunitari di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, indicati per i corsi di laurea in infermiere, afferente alla classe 1 e in tecnico di radiologia medica per immagini e radioterapia, afferente alla classe 3;

Visti i decreti ministeriali in data 7 agosto e 22 ottobre 2002 con i quali si è provveduto ad autorizzare l'ampliamento del numero dei posti definiti per gli studenti comunitari e non comunitari di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 rispettivamente per i corsi di laurea in infermiere e in tecnico di radiologia medica per immagini e radioterapia;

Vista la nota in data 8 ottobre 2002 dell'assessore alle politiche sanitarie e sociali della regione Molise;

Vista la nota in data 30 ottobre 2002 con la quale l'Università Cattolica del «Sacro Cuore» richiede l'ampliamento dei posti definiti con il precitato decreto ministeriale 4 luglio 2002 per i corsi di laurea in infermiere e in tecnico di radiologia medica per immagini e radioterapia attivati presso l'AUSL n. 3 Centro Molise di Campobasso;

Visto il parere a suo tempo espresso dal Ministero della salute;

Considerata, pertanto, la necessità di procedere alla ridefinizione del numero dei posti per le immatricolazioni ai citati corsi di laurea per l'anno accademico 2002-2003;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 4 luglio 2002, di cui alle premesse, è modificato nel senso che il numero dei posti definiti per gli studenti comunitari e non comunitari di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e degli studenti non comunitari residenti all'estero è modificato per i seguenti corsi di laurea:

in infermiere, afferente alla classe 1 (ex d.u. in infermiere): da 11.975 a 11.985;

in tecnico di radiologia medica per immagini e radioterapia, afferente alla classe 3 (ex d.u. in tecnico di radiologia medica): da 1.013 a 1.023.

2. Conseguentemente, nella tabella parte integrante del citato decreto ministeriale 4 luglio 2002, relativamente al numero dei posti riservati agli studenti comunitari e non comunitari di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono apportate le seguenti modifiche:

Università Cattolica del «Sacro Cuore»:

corso di laurea in infermiere, afferente alla classe 1 (ex d.u. in infermiere): da trecentonovantacinque a quattrocentocinque;

corso di laurea in tecnico di radiologia medica per immagini e radioterapia, afferente alla classe 3 (ex d.u. in tecnico di radiologia medica): da ottanta a novanta;

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2002

Il Ministro: MORATTI

02A13408

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

DELIBERAZIONE 19 novembre 2002.

Modifiche ed integrazioni del regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio di segreteria.

IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA
DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Visto l'art. 30 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;

Visto l'art. 30 del proprio regolamento interno approvato il 7 gennaio 1997 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 1997;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in data 21 dicembre 2001 con il quale vengono individuate e assegnate al Consiglio di presidenza le risorse, distinte in aree di inquadramento e profili professionali;

Delibera

di approvare le seguenti modifiche del regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio di segreteria:

A) Nell'art. 6 il comma primo della lettera *a)* è sostituito dal seguente «Segreteria generale distinta in Segreteria amministrativa, Segreteria tecnica e Segreteria per la programmazione ed il coordinamento delle attività informatiche».

B) Nell'art. 6 alla lettera *a)* è aggiunto il seguente comma «La Segreteria per la programmazione ed il coordinamento delle attività informatiche del Consiglio di presidenza cura l'automazione dei servizi e delle procedure; la raccolta, il trattamento e il controllo dei dati utili alla determinazione dei compensi dei giudici tributari, oltre alla gestione informatica dei dati e delle procedure ad essi attinenti; la gestione del controllo della formazione e dello scambio di dati informatizzati e/o di procedure informatiche e/o di documenti ed atti trasmessi in via telematica; il mantenimento e l'aggiornamento del sito web del Consiglio; la gestione e il controllo della formazione e dello scambio di dati informatizzati e/o di documenti ed atti trasmessi in via telematica; la gestione e la tutela dei dati affluenti attraverso la posta elettronica.

Art. 2.

A) Nell'art. 6 il comma primo della lettera *d)* è così modificato:

«Ufficio per la Programmazione ed il coordinamento della formazione e aggiornamento professionale».

B) Nell'art. 6 il comma secondo della lettera *d)* è soppresso.

C) Nell'art. 6 nel quarto comma della lettera *d)* sono soppresse le parole «rilevazioni statistiche».

Roma, 19 novembre 2002

Il Presidente: CALIENDO

02A13423

CIRCOLARI

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

CIRCOLARE 11 novembre 2002, n. **12.**

Modifica alla circolare n. 22 del 16 luglio 2002. Riscatto delle quote tabacco a titolo del raccolto 2002. Reg. n. 2075/92 del Consiglio, art. 14, par. 1.

Al Ministero politiche agricole e forestali - Dir.ne gen.le delle politiche com.rie e intern.li
- Div. PAGRVI
- Div. FEOGA

All'A.P.T. I.

All'UNITAB

All'O.N.T. Italia

Alla Coldiretti - Dip. Econ.co

Alla Conf.ne Italiana Agricoltori

Alla Confagricoltura

Alla Copagri

Alla Confcooperative Federagroalimentare

All'ANCA LEGA Coop

Alla Org.ne Interprof.le Interbright

Alla Org.ne interprof.le Interorientali

All'Ass.ne Interprof.le Tabacco

All'E.T.I. - Ente tabacchi italiani

e, per conoscenza:

Comando carabinieri - Politiche agricole

Con regolamento (CE) n. 1983/2002 della Commissione del 7 novembre 2002, è stato modificato l'art. 36 del regolamento 2848/98: tale modifica consiste principalmente nella rettifica degli importi, e del numero di annualità, spettanti ai coltivatori aderenti al programma di riscatto quote tabacco a titolo dei raccolti 2002 e 2003, come specificato in una apposita tabella aggiuntiva all'allegato VII del medesimo regolamento.

Inoltre la data di scadenza per l'adesione al programma di riscatto quote, per il 2002, è stata spostata dal 1° novembre al 1° dicembre.

Di conseguenza, è possibile presentare le domande di adesione per la campagna in corso, con le medesime modalità illustrate nella circolare di cui all'oggetto, fino al 1° dicembre 2002, e pertanto entro e non oltre il 2 dicembre attesa la coincidenza del termine con giorno non lavorativo, mentre il periodo per il riacquisto delle quote si riduce, decorrendo dalla pubblicazione dell'elenco delle adesioni e mantenendo il termine ultimo del 31 dicembre 2002.

Poiché costituisce disposizione tassativa che i pagamenti della prima annualità siano effettuati entro il 31 maggio 2003, è strettamente necessario che, entro il 2 dicembre:

coloro che hanno presentato l'istanza di adesione precedentemente alla presente circolare, debbono compilare ed inviare all'«AGEA - Ufficio Ortofrutta, tabacco ed altri prodotti trasformati» - via Palestro, 81 - 00185 Roma, l'allegato 1-*bis* con gli estremi bancari per il pagamento, corredato del documento di identità personale del titolare o del legale rappresentante dell'azienda, nonché del documento di attribuzione dell'identificativo fiscale;

coloro che presentano l'istanza di adesione successivamente alla presente, debbono inviare sia l'allegato 1 che l'allegato 1-*bis*, corredati del documento di identità personale del titolare o del legale rappresentante dell'azienda, nonché del documento di attribuzione dell'identificativo fiscale.

Inoltre, considerato che le modifiche al regolamento di cui in premessa sono intervenute quando numerosi coltivatori avevano già operato una scelta basata su presupposti differenti, si ritiene corretto consentire, a coloro che lo ritengono opportuno, di revocare la propria adesione al programma.

Per fare ciò è sufficiente che tali soggetti trasmettano a questo Ufficio, all'indirizzo sopra specificato, una lettera di revoca firmata ed accompagnata da copia del documento di identità personale del titolare o del legale rappresentante dell'azienda, entro e non oltre il 25 novembre 2002.

È infine opportuno specificare che qualora vi fossero, fra gli aderenti al programma di riscatto, aziende che hanno richiesto il cambio varietale entro il 18 ottobre 2002, tale ultima richiesta verrà considerata nulla, ed il cambio varietale non consentito.

Si raccomanda di curare la massima divulgazione del contenuto della presente.

Roma, 11 novembre 2002

Il titolare dell'ufficio monocratico
GULINELLI

ALLEGATO 1

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
A.G.E.A. - Via Palestro, 81 - 00185 ROMA
SETTORE TABACCO

Spazio riservato a Protocollo

Spazio riservato al Codice a Barre

NUMERO REGISTRAZIONE AL SISTEMA CENTRALIZZATO

MODELLO ADESIONE AL PROGRAMMA RISCATTO QUOTE CAMPAGNA 2003

IL SOTTOSCRITTO:
DATI PRODUTTORE/ AZ. PRODUTTRICE DICHIARANTE

MATRICOLA CODICE FISCALE PARTITA I.V.A. SESSO M F

COGNOME O RAGIONE SOCIALE NOME

DATA DI NASCITA (giorno mese anno) COMUNE DI NASCITA PROV.

INDIRIZZO DI RESIDENZA N. CIVICO C.A.P.

COMUNE DI RESIDENZA PROV. TELEFONO

DICHIARA DI ADERIRE IRREVOCABILMENTE AL PROGRAMMA DI RISCATTO DELLE QUOTE DI CUI ALL'ARTICOLO 34 DEL REG. CEE N° 2848/98 DELLA COMMISSIONE; LA PRESENTE ADESIONE VALE PER TUTTI I GRUPPI VARIETALI E PER L'INTERO AMMONTARE DELLE QUOTE DETENUTE A TITOLO DEFINITIVO DAL SOTTOSCRITTO PER IL RACCOLTO 2002 ED IMPLICA IL SUCCESSIVO DEFINITIVO ABBANDONO DELLE COLTIVAZIONI DEL TABACCO.

FIRMA PRODUTTORE / AZ. PRODUTTRICE DICHIARANTE

DATA (giorno mese anno)

LA SOTTOSCRITTA ASSOCIAZIONE DI APPARTENENZA

Matricola Associazione Ragione Sociale

PRENDE ATTO DELLA VOLONTA' ESPRESSA DAL PROPRIO SOCIO IN ORDINE AL PROGRAMMA RISCATTO QUOTE

DATA (giorno mese anno)

Firma per presa d'atto dell'Associazione

ALLEGATO 1-*bis*

All'AGEA - Ufficio ortofrutta, tabacco ed altri prodotti trasformati - via Palestro, 81 - 00185 ROMA

Richiesta prima annualità riscatto quote raccolto 2003.

Il sottoscritto ...., nato a .... prov. ...., il .... e residente a .... prov. .... via .... n. .... c.a.p. .... c.f. ....

p. IVA .... in qualità di:

( ) titolare dell'azienda medesima;

( ) legale rappresentante dell'azienda ....

Chiede

la corresponsione della prima annualità 2003 spettante per il quantitativo ammesso al riscatto quote, nonché delle successive alle scadenze fissate, a titolo del raccolto 2002, ai sensi del regolamento (CE) n. 2848/98 della Commissione, articoli 34, 35 e 36 e successive modifiche ed integrazioni.

Il pagamento dovrà essere effettuato presso .... codice ABI .... CAB .... conto corrente n. ....

Si allega copia del documento di identità e di attribuzione dell'identificativo fiscale.

.... li ....

....
(firma del produttore)

02A13419

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata alla società «C.F.S.I. - Compagnia fiduciaria svizzera italiana S.r.l.», in Brescia.

Con D.D. 11 novembre 2002, emanato dal Ministero delle attività produttive, la società «C.F.S.I. - Compagnia fiduciaria svizzera italiana S.r.l.», con sede legale in Brescia (numero di iscrizione al registro delle imprese e c.f. n. 02284400989), è autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

02A13420

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluifort»

Estratto decreto n. 530 del 4 novembre 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: FLUIFORT anche nella forma e confezione: «9 % sciroppo» 1 flacone da 100 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Dompè farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via San Martino n. 12-12/A - c.a.p. 20122, codice fiscale 00791570153.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione: «9 % sciroppo» 1 flacone da 100 ml - A.I.C. n. 023834094 (in base 10) - 0QRCHG (in base 32).

Forma farmaceutica: sciroppo.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Dompè S.p.a. stabilimento sito in L'Aquila (Italia), via Campo di Pile s.n. (produzione completa).

Composizione: 100 ml di soluzione contengono:

principio attivo: carbocisteina sale di lisina monoidrato pari a 9 g carbocisteina sale di lisina;

eccipienti: saccarosio 40 g; aroma naturale di ciliegia 0,25 g; metile p-idrossibenzoato 0,15 g; caramello 0,03 g; acqua depurata quanto basta a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: mucolitico, fluidificante nelle affezioni dell'apparato respiratorio acute e croniche.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A13439

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Almarytm»

Estratto decreto n. 531 del 4 novembre 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ALMARYTM anche nelle forme e confezioni: «100 mg compresse» 60 compresse alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: 3M Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in San Felice - Segrate (Milano), S. Bovio, 3 - c.a.p. 20090 Italia, codice fiscale 00100190610.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione: «100 mg compresse» 60 compresse - A.I.C. n. 025728066 (in base 10) - 0SK522 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, del decreto legislativo n. 539/1992)

Validità prodotto integro: sessanta mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: 3M Healt Care LTD stabilimento sito in Loughborough (Regno Unito) Englan, 3M House Morley Street (produzione completa).

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: flecainide acetato 100 mg;

eccipienti: amido di mais gelatinizzato 88,4 mg; cellulosa microcristallina 60 mg; olio vegetale idrogenato 4 mg; magnesio stearato 1,6 mg; cross-caramellosio sodico 10 mg.

Indicazioni terapeutiche: «Almarytm» è indicato, in pazienti senza patologia cardiaca di tipo organico, nelle tachicardie sopraventricolari parossistiche incluse la tachicardia da rientro nodale atrioventricolare, la tachicardia da rientro atrioventricolare, altre tachicardie sopraventricolari di meccanismo non specificato associate a sintomi disabilitanti e la fibrillazione/flutter atriale parossistica associata a sintomi disabilitanti.

«Almarytm» è anche indicato per il trattamento di aritmie ipercinetiche ventricolari documentate e pericolose per la vita, quali la tachicardia ventricolare sostenuta. Nei pazienti con tachicardia ventricolare sostenuta il trattamento con «Almarytm» deve essere iniziato in ospedale e seguito dal medico specialista che periodicamente valuterà con metodiche specifiche l'efficacia del trattamento a lungo termine.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A13438

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Emosint»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 620 del 28 ottobre 2002

Specialità medicinale EMOSINT:

10 fiale 4 mcg/0,5 ml - A.I.C. n. 027665013;

10 fiale 40 mcg/1 ml - A.I.C. n. 027665037.

Società Kedrion S.p.a. località ai Conti - frazione Castelvecchio Pascoli - 55020 Barga (Lucca).

Oggetto provvedimento dl modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Emosint», 10 fiale 4 mcg/0,5 ml - A.I.C. n. 027665013; «Emosint», 10 fiale 40 mcg/1 ml - A.I.C. n. 027665037, prodotti anteriormente al 18 aprile 2002, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 63 del 27 febbraio 2002, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni a partire dal 15 ottobre 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A13437

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Zinadril» e «Zinadiur»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 621 del 28 ottobre 2002

Specialità medicinali: ZINADRIL e ZINADIUR.

Società Errekappa euroterapici S.p.a. via Ciro Menotti, 1/A - 20129 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Zinadril», 14 compresse 10 mg - A.I.C. n. 027573029; «Zinadril», 28 compresse bisecabili 5 mg - A.I.C. n. 027573031, «Zinadiur», «10» 14 compresse bisecabili 10 + 12,5 mg - A.I.C. n. 028193011, prodotti anteriormente al 19 aprile 2002, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 53 del 27 febbraio 2002, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni a partire dal 16 ottobre 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A13435

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Beben».

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 622 del 28 ottobre 2002

Specialità medicinale BEBEN:

0,025% crema tubo 30 g - A.I.C. n. 022292066;

0,1% crema tubo 30 g - A.I.C. n. 022292080;

«0,1% emulsione cutanea» flacone 30 ml - A.I.C. n. 022292116;

«0,1% gel» flacone 30 ml - A.I.C. n. 022292142.

Società: Pfizer Consumer Health Care S.r.l., strada statale 156 km 50 - 04100 Borgo San Michele (Latina).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Beben», 0,025% crema tubo 30 g - A.I.C. n. 022292066, «Beben», 0,1% crema tubo 30 g - A.I.C. n. 022292080, «Beben», «0,1% emulsione cutanea» flacone 30 ml - A.I.C. n. 022292116, «Beben», «0,1% gel» flacone 30 ml - A.I.C. n. 022292142, prodotti anteriormente al 14 maggio 2002, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 129 del 25 marzo 2002, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni a partire dal 10 novembre 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A13431

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Uman complex D.I.»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 623 del 28 ottobre 2002

Specialità medicinale UMAN COMPLEX D.I.: «500 U.I. polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone + 1 flacone + set infusionale - A.I.C. n. 023309103.

Società Kedrion S.p.a., località ai Conti - frazione Castelvecchio Pascoli - 55020 Barga (Lucca).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Uman complex D.I.» «500 U.I. polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone + 1 flacone + set infusionale - A.I.C. n. 023309103, prodotti anteriormente al 26 aprile 2002, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 126 del 25 marzo 2002, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni a partire dal 23 ottobre 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A13436

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Beben clorossina».

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 624 del 28 ottobre 2002

Specialità medicinale BEBEN CLOROSSINA:

«0,025% + 0,5% crema» 1 tubo da 30 g - A.I.C. n. 022919029;

«0,1% + 0,5% crema» 1 tubo da 30 g - A.I.C. n. 022919043;

«0,1% + 0,5% emulsione cutanea» 1 flacone 30 ml - A.I.C. n. 022919106.

Società: Pfizer Consumer Health Care S.r.l., strada statale 156 km 50 - 04100 Borgo San Michele (Latina).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Beben clorossina», «0,025% + 0,5% crema» 1 tubo da 30 g - A.I.C. n. 022919029, «Beben clorossina», «0,1% + 0,5% crema» 1 tubo da 30 g - A.I.C. n. 022919043, «Beben clorossina», «0,1% + 0,5% emulsione cutanea» 1 flacone 30 ml - A.I.C. n. 022919106, prodotti anteriormente al 14 maggio 2002, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 129 del 25 marzo 2002, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni a partire dal 10 novembre 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A13433

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Unical»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 625 del 28 ottobre 2002

Specialità medicinale UNICAL: astuccio 3 tubi 10 cpr efferv 1000 mg uso orale - A.I.C. n. 033485018.

Società: Sooft Italia S.r.l., Contrada Molino n. 17 - 63025 Montegiorgio (Ascoli Piceno);

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Unical», astuccio 3 tubi 10 cpr efferv 1000 mg uso orale - A.I.C. n. 033485018, prodotti anteriormente al 26 aprile 2002, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 127 del 25 marzo 2002, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni a partire dal 23 ottobre 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A13434

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Hy-Drop».

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 641 del 28 ottobre 2002

Specialità medicinale HY-DROP:

«2 mg/ml collirio, soluzione» 20 contenitori monodose 0,25 ml - A.I.C. n. 032044012;

«2 mg/ml collirio, soluzione», flacone 5 ml - A.I.C. n. 032044024;

«2 mg/ml collirio, soluzione» flacone 10 ml - A.I.C. n. 032044036.

Società: Fidia Oftal S.p.a., corso Italia n. 141 - 95127 Catania.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Hy-Drop», «2 mg/ml collirio, soluzione» 20 contenitori monodose 0,25 ml - A.I.C. n. 032044012; «Hy-Drop», «2 mg/ml collirio, soluzione» flacone 5 ml - A.I.C. n. 032044024; «Hy-Drop», «2 mg/ml collirio, soluzione» flacone 10 ml - A.I.C. n. 032044036, prodotti anteriomente al 23 ottobre 2001, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 563 del 24 settembre 2001, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni a partire dal 18 ottobre 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A13432

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Proendotel»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 642 del 28 ottobre 2002

Specialità medicinale PROENDOTEL:

30 capsule 100 mg A.I.C. n. 026615056;

1 flacone liofilizzato 30 mg + flacone solvente 5 ml - A.I.C. n. 026615068.

Società: Fidia Oftal S.p.a. - Corso Italia 141 - 95127 Catania.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Proendotel», 30 capsule 100 mg - A.I.C. n. 026615056, «Proendotel», 1 flacone liofilizzato 30 mg + flacone solvente 5 ml - A.I.C. n. 026615068, prodotti anteriormente al 23 ottobre 2001, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 564 - 24 settembre 2001 possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni a partire dal 18 ottobre 2002.

Il presente provvedimento ha effetto dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A13441

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Gardenale».

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 643 del 28 ottobre 2002

Specialità medicinale GARDENALE:

«100 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 004556015;

«50 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 004556027;

«100 mg soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 6 fiale - A.I.C. n. 004556039.

Società: Aventis Pharma S.p.a., piazzale Turr n. 5 - 20100 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Gardenale», 100 mg compresse, 20 compresse - A.I.C. n. 004556015 - «Gardenale», 50 mg compresse, 30 compresse - A.I.C. n. 004556027 - «Gardenale», 100 mg soluzione iniettabile per uso intramuscolare, 6 fiale - A.I.C. n. 004556039, prodotti anteriormente al 27 aprile 2002 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del provvedimento A.I.C. n. 120 del 13 marzo 2002 di modifica degli stampati su richiesta ditta, riportanti il vecchio materiale di confezionamento, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni a partire dal 24 ottobre 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A13430

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bleomicina nippon kayaku».

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 644 del 28 ottobre 2002

Specialità medicinale BLEOMICINA NIPPON KAYAKU: «15 mg polvere per soluzione iniettabile» 1 fiala - A.I.C. n. 022395014.

Società: Euro Nippon Kayaku GmbH - Frankfurt AM Main (Germania).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Bleomicina nippon kayaku», 15 mg polvere per soluzione iniettabile, 1 fiala - A.I.C. n. 022395014, prodotti anteriormente al 19 aprile 2002 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 53 del 27 febbraio 2002 di cambio di titolarità e denominazione della specialità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni a partire dal 16 ottobre 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A13429

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ialurex ipotonico»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 645 del 28 ottobre 2002

Specialità medicinale IALUREX IPOTONICO: «4 mg/ml collirio, soluzione» 30 contenitori monodose 0,2 ml - A.I.C. n. 029544018.

Società Fidia oftal S.p.a., corso Italia, 141 - 95127 Catania.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Ialurex ipotonico», «4 mg/ml collirio, soluzione» 30 contenitori monodose 0,2 ml - A.I.C. n. 029544018, prodotti anteriormente al 23 ottobre 2001, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 561 del 24 settembre 2001, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni a partire dal 18 ottobre 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A13440

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Sol Spiramix»

Estratto decreto n. 220 del 24 ottobre 2002

Premiscela per alimenti medicamentosi: SOL SPIRAMIX.

Titolare A.I.C.: Unione Commerciale Lombarda, con sede legale e fiscale in Brescia (CN), Via G. di Vittorio, 36, codice fiscale n. 00807120159;

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Brescia, via G. di Vittorio, 36.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 103399010;

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 103399022.

Composizione: 1 kg di prodotto contiene:

principio attivo: spiramicina adirato (pari a base) 200 g;

eccipienti: destrosio q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: suini.

Indicazioni terapeutiche: suini: enterite batterica da germi grampositivi, polmonite enzootica.

Tempo di attesa: suini: 10 giorni per le carni.

Validità: 18 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubbiica italiana.

02A13444

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Tyclo 200 Premix»

Estratto decreto n. 222 del 24 ottobre 2002

Premiscela per alimenti medicamentosi TYCLO 200 PREMIX.

Titolare A.I.C.: L.F.B. Biosint S.r.l., con sede legale e fiscale in Campoformido (UD) (CN), Via Zorutti, 92, codice fiscale n. 00408130938.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Campoformido (UD), Via Zorutti, 92.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco da 1 kg - A.I.C. n. 103380010;

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 103380022.

Composizione: 1 kg di prodotto contiene:

principio attivo: tilosina tartrato 232,765 mg pari a tilosina base 200 mg;

eccipienti: semola di mais q.b. a 1000 g;

Specie di destinazione: suini, broiler (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano).

Indicazioni terapeutiche:

suini: enterite necrotica, polmonite enzootica;

broiler: malattia cronica respiratoria.

Tempo di attesa: suini e broiler: 8 giorni per le carni;

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A13443

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Dimazon»

Estratto provvedimento n. 159 dell'11 ottobre 2002

Specialità medicinale per uso veterinario DIMAZON compresse nelle confezioni 20 compresse da 40 mg - A.I.C. n. 100067038.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda) rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo - via W. Tobagi, 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto del provvedimento: richiesta modifica denominazione del sito produttivo.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario in questione, la modifica della denominazione del sito produttivo già autorizzato da Hoechst AG - Francoforte - Germania in Aventis Pharma Deutschland GmbH, Industriepark Hochst, 65926 Francoforte - Germania.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento n. 160 dell'11 ottobre 2002

Specialità medicinale per uso veterinario DIMAZON compresse nelle confezioni 20 compresse da 40 mg - A.I.C. n. 100067038.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda) rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo - via W. Tobagi, 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto: richiesta modifica del sito produttivo.

È autorizzato il trasferimento della produzione della specialità medicinale in questione da Laboratoires Hochst SA - L'Aigle - France a Intervet GmbH - Siemensstrasse 1095 - 1210 Vienna (Austria), mentre le operazioni finali di confezionamento verranno effettuate da Intervet GmbH - Unterschleissheim - Germania.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A13446-02A13445

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Erysorb Plus»

Estratto provvedimento n. 162 del 22 ottobre 2002

Specialità: specialità medicinale per uso veterinario ERYSORB PLUS:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 102278013;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102278025.

Titolare A.I.C.: Intervet Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano) Via Walter Tobagi 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto del provvedimento: richiesta trasferimento del sito per il rilascio dei lotti.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, il trasferimento del sito per il rilascio dei lotti:

da: Intervet UK Ltd - Milton Keynes (Regno Unito);

a: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda).

Il presente provvedimento entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A13442

Comunicato di rettifica relativo all'estratto decreto n. 654 del 3 gennaio 2002 riguardante l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «AssiemeMite».

Nella parte dell'estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 19 del 23 gennaio 2002, alla pag. 36, prima colonna dove è scritto: ASSIEME MITE, leggasi: AssiemeMite.

02A13407

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Riconoscimento dell'idoneità alla ditta «Dipartimento di valorizzazione e protezione delle risorse agroforestali - patologia vegetale (Di.Va.P.R.A.)», per condurre prove ufficiali di campo di efficacia dei prodotti fitosanitari.

Con decreto ministeriale n. 32494 del 31 ottobre 2002 la ditta Dipartimento di valorizzazione e protezione delle risorse agroforestali - patologia vegetale (Di.Va.P.R.A.), con sede legale in Grugliasco (Torino), via Leonardo da Vinci n. 44, è stata riconosciuta idonea a condurre le prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari nei settori di attività del «diserbo», «dell'entomologia», della «nematologia», della «zoologia agraria» e dei «vertebrati dannosi» unitamente a quelli già indicati al comma 1, dell'art. 1, del decreto ministeriale 15 febbraio 1999, n. 30890.

Detto riconoscimento ufficiale, che ha validità per anni 3 a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, riguarda esclusivamente le prove di campo di efficacia volte ad ottenere le seguenti informazioni sperimentali:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

dati sulla comparsa o eventuale sviluppo (di resistenza di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

fitotossicità nei confronti delle piante o prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

02A13421

Riconoscimento dell'idoneità alla ditta «Dipartimento di agronomia, selvicoltura e gestione del territorio (AGROSELVITER)», per condurre prove ufficiali di campo di efficacia dei prodotti fitosanitari.

Con decreto ministeriale n. 32493 del 31 ottobre 2002 la ditta Dipartimento di agronomia, selvicoltura e gestione del territorio (AGROSELVITER)», con sede legale in Grugliasco (Torino), via Leonardo da Vinci n. 44, è stata riconosciuta idonea a condurre le prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

aree acquatiche;
aree non agricole;
colture arboree;
colture erbacee;
colture forestali;
colture medicinali ed aromatiche;
colture ornamentali;
colture orticole;
diserbo.

Detto riconoscimento ufficiale, che ha validità per anni 3 a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, riguarda esclusivamente le prove di campo di efficacia volte ad ottenere le seguenti informazioni sperimentali:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

dati sulla comparsa o eventuale sviluppo (di resistenza di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

fitotossicità nei confronti delle piante o prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

02A13422

Riconoscimento dell'idoneità alla ditta «Agrigeos S.r.l.», per condurre prove ufficiali di campo dei residui dei prodotti fitosanitari.

Con decreto ministeriale n. 32491 del 31 ottobre 2002 la ditta «Agrigeos S.r.l.», con sede legale in Piano Tavola - Belpasso (Catania), via Sardegna n. 1, è stata riconosciuta idonea a condurre le prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

colture arboree;
colture erbacee;
colture forestali;
colture medicinali ed aromatiche;
colture ornamentali;
colture orticole;
colture tropicali;
concia delle sementi;
conservazione post-raccolta;
diserbo;
entomologia;
microbiologia agraria;
nematologia;
patologia vegetale;
zoologia agraria;
produzione sementi;
vertebrati dannosi.

Detto riconoscimento ufficiale, che ha validità per anni 3 a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, riguarda esclusivamente le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni sperimentali:

individuazione dei prodotti di degradazione e di reazione e dei metaboliti in piante o prodotti trattati (di cui all'allegato II, punto 6.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della raccolta o della commercializzazione dei prodotti immagazzinati (di cui all'allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

definizione del bilancio generale dei residui delle sostanze attive (di cui all'allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (di cui all'allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (di cui all'allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

individuazione dei tempi di carenza per impieghi di pre-raccolta o post-raccolta (di cui all'allegato III, punto 8.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

Con decreto ministeriale n. 32490 del 31 ottobre 2002 la ditta Agrigeos S.r.l.», con sede legale in Piano Tavola - Belpasso (Catania), via Sardegna n. 1, è stata riconosciuta idonea a condurre le prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

colture arboree;

colture erbacee;

colture forestali;

colture medicinali ed aromatiche;

colture ornamentali;

colture orticole;

colture tropicali;

concia delle sementi;

conservazione post-raccolta;

diserbo;

entomologia;

microbiologia agraria;

nematologia;

patologia vegetale;

zoologia agraria;

produzione sementi;

vertebrati dannosi.

Detto riconoscimento ufficiale, che ha validità per anni 3 a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, riguarda esclusivamente le prove di campo di efficacia volte ad ottenere le seguenti informazioni sperimentali:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

dati sulla comparsa o eventuale sviluppo (di resistenza di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

fitotossicità nei confronti delle piante o prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

02A13424-02A13425

Riconoscimento dell'idoneità alla ditta «RIFF 98 P. Soc. coop. a r.l.», per condurre prove ufficiali di campo di efficacia dei prodotti fitosanitari.

Con decreto ministeriale n. 32492 del 31 ottobre 2002 la ditta «Riff 98 P. Soc. coop. a r.l.», con sede legale in Bologna, via Andrea del Verrocchio n. 6, è stata riconosciuta idonea a condurre le prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

colture arboree;

colture erbacee;

colture forestali;

colture medicinali ed aromatiche;

colture ornamentali;

colture orticole;

entomologia.

Detto riconoscimento ufficiale, che ha validità per anni 3 a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, riguarda esclusivamente le prove di campo di efficacia volte ad ottenere le seguenti informazioni sperimentali:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

dati sulla comparsa o eventuale sviluppo (di resistenza di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

fitotossicità nei confronti delle piante o prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

02A13426

Registrazione della denominazione «Welsh lamb» ai sensi dell'art. 6 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e della denominazione dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europea - serie C n. 255 del 23 ottobre 2002, la domanda di registrazione quale Indicazione geografica protetta (I.G.P.) presentata da Welsh lamb and Beef Promontions Ltd, ai sensi dell'art. 6 regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari per il prodotto a base di carne - classe 1.1 denominato «Welsh lamb».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - Divisione QCT III - via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, emesso in esecuzione dell'adempimento previsto all'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

02A13409

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Consultazione pubblica concernente il riassetto in materia di telecomunicazioni

Il Ministero delle comunicazioni invita tutti i soggetti interessati (soggetti portatori di interessi pubblici, imprese titolari di licenze individuali e di autorizzazioni generali, associazioni dei consumatori e degli utenti, soggetti comunque potenzialmente interessati) a far pervenire una comunicazione contenente le proprie osservazioni di carattere tecnico, giuridico ed economico in merito al tema oggetto di consultazione.

La comunicazione dovrà essere inviata entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo:

Ministero delle comunicazioni
Ufficio Legislativo
Viale America, 201 - 00144 Roma

e recare la dicitura «Consultazione pubblica concernente il riassetto in materia di telecomunicazioni». Le comunicazioni dovranno essere altresì inviate entro il medesimo termine, in formato elettronico, al seguente indirizzo e-mail: legislativo@comunicazioni.it
e recando anch'esse la dicitura sopra indicata.

La comunicazione potrà contenere ulteriori commenti afferenti ad argomenti non espressamente trattati nel questionario, ma comunque pertinenti.

Le risposte saranno considerate pubbliche, ad eccezione delle parti per le quali venga richiesta esplicitamente la riservatezza.

Una sintesi delle risultanze della consultazione è pubblicata al termine dell'esame delle comunicazioni pervenute, sul sito web del Ministero.

Quadro regolamentare.

Il Consiglio dei Ministri e il Parlamento dell'Unione Europea hanno approvato il nuovo quadro regolamentare per le comunicazioni elettroniche, costituito dai seguenti provvedimenti:

direttiva 2002/21/CE (direttiva «quadro»), che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica;

direttiva 2002/20/CE (direttiva «autorizzazioni») relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica;

direttiva 2002/19/CE (direttiva «accesso») relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime;

direttiva 2002/22/CE (direttiva «servizio universale») relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica;

direttiva 2002/58/CE (direttiva «protezione dati») relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche;

direttiva 2002/77/CE relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica;

decisione 676/2002/CE (decisione «spettro radio») relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea.

Le finalità del nuovo quadro regolamentare possono essere così sintetizzate:

armonizzare e semplificare le norme e le condizioni di autorizzazione al fine di agevolare la fornitura delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica;

garantire la fornitura del servizio universale in un contesto di mercati aperti e concorrenziali;

istituire un quadro normativo atto a disciplinare le relazioni tra i fornitori di reti e di servizi e che si traduca in concorrenza sostenibile, interoperabilità dei servizi di comunicazione elettronica e vantaggi per i consumatori;

assicurare la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché la libera circolazione dei dati personali e delle apparecchiature e dei servizi di comunicazione elettronica.

La legge 1º agosto 2002, n. 166, recante «Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti», ha conferito al Governo (art. 41, comma 1) la delega ad adottare, entro un anno dall'entrata in vigore della predetta legge, uno o piú decreti legislativi, che, coerentemente con i contenuti delle direttive comunitarie, disciplinino:

l'istituzione di un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica;

le autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica;

l'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate e l'interconnessione delle medesime;

il servizio universale

i diritti degli utenti e la sicurezza dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche.

Nell'esercizio della delega, il Governo (art. 41, comma 2) dovrà attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:

adozione di un codice delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di telecomunicazioni secondo i seguenti criteri direttivi: (i) garanzia di accesso al mercato con criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità; (ii) utilizzazione efficiente dello spettro radio, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di radiodiffusione sonora e televisiva, anche attraverso l'attribuzione della facoltà di trasferimento dei diritti d'uso delle radiofrequenze, previa notifica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e al Ministero delle comunicazioni, senza distorsioni della concorrenza; (iii) previsione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti per la concessione del diritto di installazione di infrastrutture e ricorso alla condivisione delle strutture, anche con riferimento, ove compatibili, ai principi della legge 21 dicembre 2001, n. 443; (iv) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi, nonché regolazione uniforme dei medesimi procedimenti anche con riguardo a quelli relativi al rilascio di autorizzazioni per la installazione delle infrastrutture di reti mobili, in conformità ai principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241; (v) interoperabilità dei servizi in tecnica digitale; (vi) affidamento all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delle funzioni di vigilanza, controllo e garanzia sull'attuazione delle politiche di regolamentazione del Ministero delle comunicazioni, falle salve le competenze di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni, al decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, ed al decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317; (vii) disciplina flessibile dell'accesso e dell'interconnessione avendo riguardo alle singole tipologie di servizi in modo da garantire concorrenza sostenibile, innovazione, interoperabilità dei servizi e vantaggi per i consumatori; (viii) garanzia della fornitura del servizio universale, senza distorsioni della concorrenza previsione, per le successive correzioni, modificazioni o integrazioni in futuro occorrenti, anche sulla base di direttive europee, dell'applicazione della procedura prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia;

depenalizzazione delle fattispecie disciplinate dall'art. 195 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, escluse quelle aventi ad oggetto impianti per la radiodiffusione sonora e televisiva, sulla base dei seguenti criteri e comunque con previsione di sanzioni pecuniarie di importo non inferiore a quelle vigenti: (i) individuazione degli illeciti di natura amministrativa riguardanti la competenza del Ministero delle comunicazioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; (ii) fissazione delle sanzioni amministrative da applicare per le singole

fattispecie in equo rapporto alla gravità degli illeciti; (iii) determinazioni delle modalità di accertamento degli illeciti; (iv) fissazione delle sanzioni amministrative, per fattispecie costituenti contravvenzioni e delitti, entro i limiti prestabiliti (v) previsioni nei casi più gravi, ovvero in ipotesi di reiterazione per piú di due volte nel quinquennio di illeciti della medesima natura, della sanzione accessoria della sospensione da uno a sei mesi o della revoca della concessione, autorizzazione o licenza, nel rispetto del principio di proporzionalità;

espressa abrogazione di tutte le disposizioni incompatibili.

QUESITI RELATIVI AL RECEPIMENTO DIRETTIVE COMUNITARIE

A. il regime autorizzatorio e la trasparenza dell'azione amministrativa.

La direttiva «quadro» (art. 2) determina il superamento della vigente classificazione delle reti e servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico (quali, installazione e fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni, servizio di telefonia vocale, servizio di comunicazioni mobili e personali, servizio di trasmissione dati, servizi di rete e di comunicazione via satellite), definendoli unitariamente nell'ambito delle reti e servizi di comunicazione elettronica.

La direttiva «autorizzazioni» (art. 3) istituisce un unico regime autorizzatorio, quello dell'autorizzazione generale (in luogo dei due vigenti titoli abilitativi: «licenza individuale» e «autorizzazione generale') che non prevede alcun esplicito assenso da parte dell'autorità nazionale di regolamentazione, essendo sufficiente la sola notifica da parte dei fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica all'inizio della loro attività. Qualora sia necessario concedere diritti individuali di uso delle frequenze radio e dei numeri (art. 5), tali diritti sano rilasciati, a richiesta ad ogni impresa che fornisca o utilizzi reti o servizi in forza di una autorizzazione generale, nel rispetto delle condizioni previste dalla direttiva atte a garantire l'uso efficiente di tali risorse.

La citata delega conferita al Governo indica tra i principi e criteri direttivi per il riassetto in materia di telecomunicazioni, la previsione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti per la concessione del diritto di installazione di infrastrutture, la riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi, nonché la regolazione uniforme dei medesimi procedimenti anche con riguardo a quelli relativi al rilascio di autorizzazioni per la installazione delle infrastrutture di reti mobili, in conformità ai principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

A.1 Quali ulteriori interventi si ritiene opportuno introdurre ai fini della semplificazione amministrativa?

A.2 Si ritiene che il nuovo regime autorizzatorio possa essere applicato anche alla sperimentazione di reti e servizi innovativi di comunicazione elettronica?

La direttiva «autorizzazioni» non indica la durata massima di validità delle autorizzazioni generali. Nell'ordinamento nazionale, tau termini per le licenze individuali e le autorizzazioni generali sono pur rispettivamente, a venti e nove anni così come stabilito dal decreto dei Presidente della Repubblica 1° agosto 2002, n. 211 e dalla Delibera n. 467/00/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

A.3 Si ritiene congruo il termine di 20 anni di durata massima per le autorizzazioni generali?

A.4 In caso di concessione di diritti di uso delle radio frequenze si ritiene adeguata una durata massima di 20 anni tenendo comunque conto che l'esercizio di tale diritto deve essere coordinato con le decisioni adottate in sede di Piano nazionale di ripartizione delle frequenze?

A.5 In caso di concessione di diritti di uso dei numeri si ritiene adeguata una durata massima di 20 anni?

A.6 Deve essere prevista la possibilità per le imprese di indicare nella domanda di autorizzazione generale un termine inferiore?

A.7 In caso di cessione a terzi di una autorizzazione generale quale procedimento amministrativo dovrebbe essere previsto?

A.8 In caso di cessazione dell'offerta di un servizio, quale dovrebbe essere il periodo di preavviso alla clientela?

Il decreto dei Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 447, recante la disciplina per i servizi di telecomunicazioni ad uso privato, ha operato una distinzione nell'ambito delle attività di telecomunicazioni, prevedendo per alcune il regime di licenza individuale e per altre quello di autorizzazione generale e stabilendo, nel contempo, quali applicazioni invece siano di libero uso.

La direttiva «autorizzazioni (considerando 4) disciplina l'autorizzazione di tutte le reti e servizi di comunicazione elettronica, siano essi forniti al pubblico o meno, affinché entrambe le categorie di fornitori possano beneficiare di diritti, condizioni e procedure obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.

A.9 Considerato che il nuovo quadro normativo per l'offerta di reti e servizi di comunicazione eletronica ad uso pubblico prevede un unico regime di autorizzazione generale, è opportuno uniformare a tale regime la vigente regolamentazione afferente le attività di telecomunicazioni ad uso privato, ferme restando alcune norme specifiche (ad esempio in materia di radioamatori)?

A.10 Visto il disposto della delega in ordine all'applicazione delle norme sulla trasparenza dell'azione amministrativa, quali suggerimenti specifici possono essere formulati per meglio disciplinare il settore?

B. Diritti amministrativi e contributi.

Il vigente quadro normativo nazionale prevede l'applicazione di specifici diritti amministrativi e contributi imposti alle imprese per: (i) il rilascio di licenze individuali e di autorizzazioni generali; (ii) la concessione di diritti di uso per le radiofrequenze e per le numerazioni; (iii) la concessione di diritti di installare infrastrutture su proprietà pubbliche o private; (iv) il finanziamento del funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (ex art. 2, comma 38, lett. *b)*, legge 14 novembre 1995, n. 481); (v) lo svoigimento di attività di telecomunicazioni (ex art. 20, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448).

La direttiva «autorizzazioni» (art. 12 e 13) stabilisce che i diritti amministrativi e i contributi possono essere imposti alle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica in virtú dell'autorizzazione generale o che hanno ricevuto una concessione dei diritti di uso. Essi debbono essere fissati in modo da: (i) risultare trasparenti, obiettivamente giustificati, proporzionati e non discriminatori; (ii) essere di entità tale da coprire complessivamente i soli costi amministrativi che saranno sostenuti per la gestione, il controllo e l'applicazione del regime di autorizzazione generale, dei diritti di uso delle radiofrequenze e dei numeri, che possono comprendere i costi di cooperazione internazionale, di armonizzazione e di standardizzazione, di analisi di mercato, di sorveglianza del rispetto delle disposizioni e di altri controlli di mercato, nonché di preparazione e di applicazione del diritto derivato e delle decisioni amministrative, quali decisioni in materia di accesso e interconnessione.

B.1 I vigenti diritti amministrativi e i contributi imposti dall'ordinamento nazionale possono considerarsi per entità, tipologia e finalità, coerenti con i criteri definiti dalla direttiva?

C. Obblighi di servizio universale.

Il vigente quadro normativo nazionale (decreto dei Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318) definisce il contenuto del servizio universale includendovi: (i) il servizio di telefonia vocale; (ii) la fornitura dell'elenco degli abbonati limitatamente alla rete urbana di appartenenza; (iii) servizi di informazione abbonati; (iv) la fornitura di apparecchi telefonici pubblici a pagamento; (v) la fornitura di un servizio a condizioni speciali e la fornitura di opzioni speciali per gli utenti disabili o con particolari esigenze sociali; (vi) i collegamenti ed i servizi concernenti la cura di interessi pubblici nazionali.

La direttiva «quadro» (art. 2) ribadisce che il servizio universale è «un insieme minimo di servizi di una qualità determinata, accessibili a tutti gli utenti a prescindere dalla loro ubicazione geografica e, tenuto conto delle condizioni nazionali specifIche, ad un prezzo ragionevole».

La direttiva «servizio universale» (artt. 4, 5, 6 e 7) stabilisce che gli Stati membri provvedano affinché nel loro territorio siano messi a disposizione i seguenti servizi: (i) fornitura dell'accesso da una postazione fissa; (ii) elenco abbonati e servizi di consultazione; (iii) telefoni pubblici a pagamento (iv) misure speciali per gli utenti disabili. La direttiva prevede, inoltre, (art. 15) una revisione periodica degli obblighi di servizio universale alla luce dell'evoluzione sociale, economica e tecnologica, da realizzarsi attraverso una procedura mirata sostanzialmente a verificare se la concorrenza tra operatori già garantisce adeguate offerte in termini di accessibilità, qualità e prezzo ragionevole.

C.1 Tenuto conto delle diverse offerte già presenti sul mercato, in termini di accessibilità, qualità e prezzo ragionevole, si ritiene di dover escludere taluni servizi dal servizio universale quale definito dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318?

C.2 Il contenuto del servizio universale dovrebbe essere riesaminato, anche in esito alta presente consultazione, in concomitanza al recepimento delle direttive comunitarie?

C.3 Successivamente al recepimento delle direttive comunitarie, entro quale termine, periodicamente, dovrebbe essere riesaminato da parte dell'Autorità nazionale di regolamentazione?

D. Finanziamento del servizio universale.

La direttiva «servizio universale (art. 13) stabilisce che qualora un obbligo di servizio universale rappresenti un onere eccessivo per un'impresa possono essere istituiti meccanismi efflcaci di recupero dei costi netti, attingendo a fondi pubblici in condizioni di trasparenza oppure mediante prelievi applicati alle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica.

La citata delega conferita al Governo indica tra i principi e criteri direttivi per il riassetto in materia di telecomunicazioni, la garanzia della fornitura del servizio universale, senza distorsioni della concorrenza.

D.l Quale meccanismo di finanziamento del costo netto del servizio universale si ritiene debba essere applicato?

La direttiva «servizio universale» (art. 13) prevede, altresì, la facoltà per gli Stati membri di non chiedere contributi per il finanziamento del servizio universale alle imprese il cui fatturato nazionale non raggiunga un determinato limite.

D.2 Quale soglia di fatturato (se necessaria) si ritiene possa rispettare i principi di minima distorsione del mercato, non discriminazione e proporzionalità?

E. Servizi innovativi ai cittadini ed alle imprese.

Considerato:

che il servizio universale rappresenta «un insieme minimo di servizi»;

che le regioni e gli enti locali hanno più volte espresso lesigenza di offrire alla generalità dei cittadini ivi residenti e delle imprese localizzate sul territorio - in una ottica di «federalismo competitivo», anche alia luce della nuova formulazione dell'art. 117, derivante dalla modifica del titolo V, parte II, della Costituzione - taluni servizi innovativi di comunicazione elettronica, normalmente legati all'andamento naturale del mercato e che esulano dalla definizione di servizio universale;

è opportuno prevedere meccanismi istituzionali che operino sia sul versante dell'offerta che della domanda.

E.1 Attraverso quali meccanismi istituzionali (mediante ad es. utilizzo di fondi pubblici, ivi compresi quelli di origine comunitaria, per attività di promozione, agevolazione e incentivazione), si potrebbe rendere più celere l'offerta di servizi innovativi?

F. Nuovi mercati emergenti.

La direttiva «quadro» (considerando 27) prevede che gli obblighi *ex ante* devono essere imposti solo quando non esista una concorrenza effettiva, vale a dire quando una o più imprese detengono un significativo potere di mercato. Nel determinare se esista una effettiva concorrenza si dovrebbe valutare se il mercato sia concorrenziale in prospettiva e quindi se l'assenza di concorrenza effettiva sia duratura. In detto quadro di riferimento si collocano i c.d. nuovi mercati emergenti per i quali, ancorché esista una impresa leader, non per questo dovrà essere assoggettata a particolari obblighi.

F.1 Quali mercati possono definirsi «emergenti»?

G. Frequenze radioelettriche.

In base al vigente quadro normativo di riferimento, l'offerta di servizi pubblici di telecomunicazioni richiedenti l'uso di risorse frequenziali è subordinato al rilascio di una licenza individuale.

La direttiva «autorizzazioni», diversamente, (art. 5) sancisce che ogni qualvolta sia possibile e soprattutto qualora il rischio di interferenze dannose sia trascurabile, le condizioni d'uso delle frequenze sono direttamente incluse nell'autorizzazione generale. Ciò determina che il diritto d'uso non è più subordinato ad un provvedimento formale di assenso quale era appunto il provvedimento di licenza individuale. La norma prevede una deroga a tale meccanismo, precisamente quando è necessario concedere ad un'impresa diritti d'uso individuali.

La direttiva «quadro» (art. 9) stabilisce che gli Stati membri hanno la facoltà di prevedere che le imprese trasferiscano i diritti di uso delle radiofrequenze ad altre imprese. L'intenzione di una impresa di trasferire diritti di uso delle radiofrequenze deve essere notificata all'autorità nazionale di regolamentazione competente per l'assegnazione delle frequenze. Le autorità nazionali di regolamentazione assicurano che la concorrenza non venga falsata in conseguenza di tali operazioni.

La citata delega conferita al Governo indica tra i principi e criteri direttivi per il riassetto in materia di teiecomunicazioni, l'utilizzazione efficiente dello spettro radio, anche attraverso l'attribuzione della facoltà di trasferimento dei diritti d'uso delle radiofrequenze.

G.1 Si ritiene che l'introduzione di una maggiore flessibilità nel quadro di gestione dei diritti di uso delle radiofrequenze, attraverso la creazione di un cosiddetto «mercato secondario» delle radiofrequenze, possa costituire un valido incentivo allo sviluppo del settore delle telecomunicazioni?

G.2 Il trasferimento dei diritti di uso dovrà essere subordinato ad un controllo *ex ante* da parte dell'Autorità competente o sarà sufficiente una semplice notifica?

G.3 Al fine di garantire l'obbiettivo dell'utilizzo efficiente dello spettro radio, è opportuno estendere la facoltà di trasferimento dei diritti di uso delle radiofrequenze, oltre che a quelle acquisite a titolo oneroso, a quelle rientranti in altre fattispecie (es. ad uso privato)?

H. Numerazioni.

La direttiva «autorizzazioni» (art. 5) prevede la possibilità, previa consultazione delle parti interessate, che i diritti di uso dei numeri di valore economico «eccezionale» possano essere concessi mediante procedure di selezione competitiva o comparativa.

H.1 Che cosa si intende per valore economico «eccezionale»?

H.2 Quali tipologie di numerazione si ritiene abbiano valore economico «eccezionale»?

H.3 Quali procedure selettive dovrebbero essere utitizzate per l'assegnazione di numerazioni di valore economico «eccezionale».

I. Diritti di passaggio, coubicazione e condivisione di infrastrutture.

La legge 1º agosto 2002, n. 166, all'art. 40 ha introdotto una nuova disciplina volta ad agevolare la reaiizzazione di cavedi multiservizi e cavidotti per reti di telecomunicazioni in occasione dei lavori di costruzione e di manutenzione di strade, autostrade, porti, etc., appartenenti alio Stato, agli enti locali e agli altri enti pubblici.

La delega conferita al Governo indica, tra i principi e criteri direttivi per il riassetto in materia di telecomunicazioni, la previsione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti per la concessione del diritto di installazione di infrastrutture e ricorso alla condivisione delle strutture, nonché la riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi, la regolazione uniforme dei medesimi procedimenti anche con riguardo a quelli relativi al rilascio di autorizzazioni per la installazione delle infrastrutture di reti mobili, in conformità ai principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198, detta i principi fondamentali in materia di installazione delle infrastrutture di telecomunicazioni, in particolare al fine di: (i) agevolare la liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni, consentendo a tutti gli operatori di installare proprie infrastrutture celermente; (ii) consentire la realizzazione di infrastrutture di nuova generazione e l'adeguamento di quelle esistenti; (iii) razionalizzare le procedure autorizzatorie per l'installazione di impianti di telecomunicazioni sul territorio nazionale; (iv) dare certezza ai termini per la conciusione dei relativi procedimenti amministrativi.

La direttiva «quadro (art. 11 e considerando 22) stabilisce che la concessione del diritto di installare infrastrutture sia tempestiva, non discriminatoria e trasparente, onde assicurare condizioni di effettiva concorrenza. La direttiva promuove, altresì, (art. 12 e considerando 23) la coubicazione e condivisone delle infrastrutture da incentivarsi da parte delle autorità nazionali di regolamentazione attraverso accordi tra imprese su base volontaria.

I.1 La vigente normativa nazionale sulla materia assicura il raggiungimento degti obiettivi indicati nelle direttive comunitarie?

L. Meccanismi di consultazione e di trasparenza.

La direttiva «quadro» (art. 6) prevede che in caso di applicazione di misure di rilevante impatto sul mercato venga data alle parti interessate la possibilità di presentare le proprie osservazioni sul progetto di misure entro un tempo ragionevole. Le autorità nazionali di regolamentazione rendono pubbliche le procedure che applicano ai fini della consultazione.

L.1 Si ritiene adeguata la vigente regolamentazione italiana in materia, rispetto agli obiettivi indicati dalla direttiva? In caso contrario esprimere le motivazioni.

M. Risoluzione delle controversie tra imprese.

La direttiva «quadro» (articoli 20 e 21) prevede che qualora tra imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica sorga una controversia (anche transnazionale) in merito agli obblighi derivanti dalle direttive, l'autorità nazionale di regolamentazione adotti una decisione vincolante che risolva la controversia. Gli Stati membri possono disporre che le autorità nazionali di regolamentazione rinuncino a risolvere una controversia con decisione vincolante, laddove esistano altri meccanismi, tra cui la mediazione, che possano contribuire meglio e tempestivamente alla risoluzione della controversia.

M.l Si ritiene adeguata la vigente regolamentazione italiana in materia, rispetto aglii obiettivi indicati dalla direttiva? In caso contrario esprimere le motivazioni.

N. Protezione dei dati.

La direttiva «protezione dati» (art. 1) armonizza le disposizioni degli Stati membri necessarie per assicurare un livello equivalente di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare del diritto alla vita privata, con riguardo al trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche.

N.1 Considerato che la vigente normativa italiana in materia, e conseguente disciplina attuativa, già assicura un adeguato grado di tutela sul trattamento dei dati personali, rispetto agli obiettivi indicati dalla direttiva, si ritiene di dover adottare ulteriori interventi normativi? in caso contrario esprimere le motivazioni.

O. Protezione dei consumatori.

Le direttive europee comprendono numerose disposizioni in materia di tutela degli interessi e diritti degli utenti finali, mirate a rafforzare la protezione dei consumatori dei servizi di comunicazione elettronica.

O.1 Si ritiene adeguata la vigente normativa in materia rispetto agli obiettivi indicati dalle direttive? in caso contrario esprimere le motivazioni.

QUESITI RELATIVI ALL'ADOZIONE DI UN CODICE DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI TELECOMUNICAZIONI

P. Il nuovo Codice.

La citata legge 1° agosto 2002, n. 166, ha delegato il Governo ad adottare, entro un anno dalla sua entrata in vigore, uno o più decreti legislativi, volti al riassetto normativo nel settore delle telecomunicazioni.

Nell'esercizio di tale delega, il Governo dovrà attenersi a determinati principi e, criteri direttivi e, in particolare, dovrà redigere un codice delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di telecomunicazioni.

Tale provvedimento avrà un'incidenza diretta ed immediata sulla disciplina recata dal decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni» (Codice PT), tuttora vigente.

Il Codice PT reca, in particolare la disciplina in materia di: (i) servizi postali e di bancoposta; (ii) servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico e privato; (iii) tutela degli impianti sottomarini di telecomunicazioni; (iv) limitazioni legali-servitù-espropriazioni; (v) servizi telegrafici e telex; (vi) servizi radioelettrici.

Sebbene le direttive comunitarie non prevedano una disciplina specifica riferita ai servizi di telecomunicazioni ad uso privato, agli impianti sottomarini, ai servizi telegrafici, telex e radioelettrici, la citata delega prevede comunque il riordino della materia nell'ambito dell'adozione del nuovo codice.

Inoltre, la direttiva «quadro» non pregiudica le disposizioni nazionali vigenti in materia di espropriazione o uso di una proprietà, normale esercizio dei diritti di proprietà, normale uso dei beni pubbiici, né il principio di neutralità in relazione al regime di proprietà esistente.

P.1 Quali disposizioni del Codice PT, relative all'uso pubblico, si ritiene debbano essere modificate per allinearle ai principi indicati nelle direttive comunitarie ed ai provvedimenti normativi intervenuti successivamente alla data di entrata in vigore del Codice PT?

Il vigente quadro normativo nazionale in materia di attività di telecomunicazioni ad uso privato è rappresentato dal Codice PT e dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 447.

P.2 Quali disposizioni della vigente normativa in materia si ritiene debbano essere modificate per allinearle ai principi indicati nelle direttive comunitarie?

Il Codice PT detta la disciplina per la realizzazione ed installazione degli impianti pubblici di telecomunicazioni, prevedendo una procedura volta all'espropriazione dei beni immobili ed alle limitazioni legali ed imposizione di servitù sui fondi privati. L'art. 11 del citato decreto legislativo n. 198 de1 2002 ha integrato l'art. 232 del Codice PT prevedendo che l'operatore di telecomunicazioni incaricato del servizio può agire direttamente in giudizio per far cessare eventuali impedimenti e turbative al passaggio ed alla installazione di infrastrutture. La legge n. 166 del 2002, all'art. 3, ha equiparato gli operatori titolari di licenza individuale alle Autorità esproprianti ai fini di cui all'art, 3, comma 1, lett. *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in relazione alla facoltà di ricorrere alla sanatoria per le occupazioni *sine titulo* dei fondi.

P.3 Quali disposizioni della vigente normativa in materia si ritiene debbano essere modificate per allinearle ai principi indicati nelle direttive comunitarie?

02A13447

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alle «note» riportate in calce alla legge 30 luglio 2002, n. 189, recante: «Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo.». (Note riportate nel supplemento ordinario n. 173/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 199 del 26 agosto 2002).

Nelle note all'art. 12 della legge citata in epigrafe, nella parte in cui è riportato l'art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla suddetta legge, il comma 5-*bis* dell'art. 13 medesimo deve intendersi così pubblicato: «5-*bis.* Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione *al tribunale in composizione monocratica* territorialmente competente il provvedimento con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera. *Il provvedimento è immediatamente esecutivo. Il tribunale in composizione monocratica*, verificata la sussistenza dei requisiti, convalida il provvedimento entro le quarantotto ore successive alla comunicazione.».

02A13405

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651277/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
70022	**ALTAMURA (BA)**	LIBRERIA JOLLY CART	Corso Vittorio Emanuele, 16	080	3141081	3141081
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA IL MILIONE	Via Spinello, 51	0575	24302	24302
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
82100	**BENEVENTO**	LIBRERIA MASONE	Viale Rettori, 71	0824	316737	313646
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
81100	**CASERTA**	LIBRERIA GUIDA 3	Via Caduti sul Lavoro, 29/33	0823	351288	351288
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
84013	**CAVA DEI TIRRENI (SA)**	LIBRERIA RONDINELLA	Corso Umberto I, 245	089	341590	341590
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	36910	23110
87100	**COSENZA**	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
21013	**GALLARATE (VA)**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Puricelli, 1	0331	786644	782707
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Corso Italia, 132/134	095	934279	7799877

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662173
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 1	Via Portalba, 20/23	081	446377	451883
80129	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 2	Via Merliani, 118	081	5560170	5785527
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via Roma, 114	049	8760011	8754036
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00195	**ROMA**	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6798716	6790331
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
84100	**SALERNO**	LIBRERIA GUIDA 3	Corso Garibaldi, 142	089	254218	254218
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10121	**TORINO**	LIBRERIA DEGLI UFFICI	Corso Vinzaglio, 11	011	531207	531207
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Vicolo Terese, 3	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002
(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
- annuale	**271,00**
- semestrale	**154,00**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
- annuale	**222,00**
- semestrale	**123,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
- annuale	**61,00**
- semestrale	**36,00**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**57,00**
- semestrale	**37,00**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**145,00**
- semestrale	**80,00**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**56,00**
- semestrale	**35,00**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**142,00**
- semestrale	**77,00**
Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	**586,00**
- semestrale	**316,00**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	**524,00**
- semestrale	**277,00**

*Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI
(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.
I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035